

BrianzAcque S.r.l.

Parte Speciale

INTRODUZIONE

FEBBRAIO 2016

INDICE

<i>INTRODUZIONE</i>	5
Obiettivi	5
Mappatura delle attività a rischio	5
Reati a potenziale rischio	5
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	7
Procedure	8
Elenco esemplificativo	9

Parte speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (art. 24 e 25 del Decreto)

Parte speciale B

Reati societari (art. 25 ter del Decreto), aggiornati sulle disposizioni della legge n. 69 del 27 maggio 2015 avente oggetto, tra l'altro il cosiddetto "falso in bilancio"

Parte speciale C

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

Parte speciale D

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

Parte speciale E

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)

Parte speciale E – 1

Reato di autoriciclaggio con effetti sull'art. 25 octies del Decreto a seguito della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014

Parte speciale F

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

Parte speciale G

Reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

Parte speciale H

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

Parte speciale I

Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

Parte speciale J

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto), a questi reati si sono aggiunti la combustione illecita (art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006 modificato con legge n. 6/2014) e altri cinque nuovi reati per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (Legge n. 68/2015)

Parte speciale K

Delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

Parte speciale L

Anticorruzione (Legge n. 190/2012) – misure anticorruzione – Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)

Parte speciale M - Altri Reati

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)
- Delitto di induzione indebita o dare o promettere utilità (art. 319 quarter c.p. di cui all'art. 25 comma 3 del Decreto). Reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c. di cui all'art. 25 ter del Decreto)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quarter del Decreto)
- Abusi di mercato (srt. 25 sexies del Decreto)
- Frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p. comma 3)
- Articolo 10 legge 16 marzo 2006 n. 146 reati transnazionali
- Adescamento di minorenni (D. Lgs. n. 39 del 4/03/2014).

INTRODUZIONE

Obiettivi

L'obiettivo della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito "Modello 231") è che tutti i destinatari, individuati nella Parte Generale (Dipendenti, Organi Societari, Collaboratori, ecc.), abbiano conoscenza e consapevolezza delle diverse fattispecie di reato a potenziale rischio al fine di adottare, anche in conformità con il Codice Etico ed i protocolli di prevenzione 231, regole di condotta conformi a prevenire il verificarsi dei reati considerati dal Decreto stesso.

Nello specifico, ha inoltre lo scopo di:

- consentire in fase di mappatura dei rischi, l'individuazione sulla base di una comune e condivisa informazione sulle fattispecie di reato, delle specifiche aree considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed alle funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica;
- consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di utilizzare la suddetta mappatura dei rischi integrandola con analisi e valutazioni dei reati specifici di corruzione come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione e conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Legge n. 190/2012 e successive m.i.), al fine di esercitare le più efficaci attività di prevenzione.

Mappatura delle attività a rischio

L'individuazione delle specifiche aree considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituiscono il punto di partenza per la realizzazione di un'analisi concreta e dettagliata della Società.

Sulla base delle risultanze è possibile identificare anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la responsabilità amministrativa sanzionabile con le norme dell'ex D.Lgs. 231/01.

Tale mappa è destinata a rappresentare la chiave di lettura necessaria per identificare la fonte dei rischi nonché lo strumento base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

Reati a potenziale rischio

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 dell'ex D.Lgs 231/01, sono state analizzate le attività svolte all'interno della Società, così da individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti.

BrianzAcque S.r.l.

L'approccio metodologico è stato quello di determinare il potenziale **“rischio residuo”** per specifica categoria di reato, collocandolo in una fascia di rischio basso – medio – alto. Tutto ciò utilizzando il metodo Control & Risk Self Assessment con riferimento al modello internazionale Co. So. *Report* (i risultati sono evidenziati nel documento allegato N *“Attività di valutazione dei rischi e dei controlli”*).

La ricostruzione dettagliata delle attività della Società, ha consentito di appurare, in linea teorica ed astratta, nel contesto aziendale ed operativo di BrianzAcque s.r.l., le attività a rischio di reato che possono potenzialmente realizzarsi in riguardo alle sotto elencate categorie di reati, di cui il “Modello 231” dovrà dimostrare la propria efficacia preventiva. Tali attività risultano essere:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (art. 24 e 25 del Decreto) – **parte speciale A;**
- i reati societari (art. 25 ter del Decreto) – **parte speciale B;**
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) – **parte speciale C**
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto) – **parte speciale D;**
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto) – **parte speciale E;**
- reato di autoriciclaggio (art. 25 octies – legge n. 186 del 15/12/2014) – **parte speciale E - 1**
- i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto) – **parte speciale F;**
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto) – **parte speciale G**
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto) **parte speciale H;**
- delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento art. 25 bis del Decreto) **parte speciale I;**
- i reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto) – **parte speciale J;**
- il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto) – **parte speciale K;**
- l'anticorruzione (Legge n. 190/2012) – misure anticorruzione – trasparenza D. Lgs. n. 33/2013) - **parte speciale L.**

Le seguenti fattispecie di reato previste dal Decreto sono descritte nella – **parte speciale M - Altri Reati**, in quanto dall'analisi dei reati a potenziale rischio, non possono trovare realizzazione o sono di difficile configurazione nel contesto operativo di BrianzAcque s.r.l., sono:

- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)
- i delitti di induzione indebita o dare o promettere utilità (art.319 quarter c.p. di cui all'art. 25 comma 3 del Decreto). I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c. di cui all'art. 25 ter del Decreto). Per questa fattispecie i relativi protocolli di prevenzione sono compresi tra quelli indicati nei reati contro la Pubblica Amministrazione (parte speciale A)

BrianzAcque S.r.l.

- i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quarter del Decreto)
- gli abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)
- la frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p. comma 3) Per questa fattispecie i protocolli di prevenzione sono compresi tra quelli indicati nei delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (parte speciale F).
- articolo 10 legge 16 marzo 2006 n. 146 reati transnazionali
- Adescamento di minorenni (D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014)

Precisiamo che l'aggiornamento della presente parte speciale del Modello 231 e relative fattispecie di reato vanno sempre in parallelo alle modifiche normative, oltretutto giurisprudenziali o organizzative.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Per i reati, indicati nella parte speciale dalla lettera A alla lettera L, sono previsti specifici "protocolli e indirizzi operativi di attuazione", ovvero dei principi che devono essere osservati dalle diverse unità organizzative di BrianzAcque s.r.l. nello svolgimento delle responsabilità assegnate.

Detti protocolli preventivi di controllo, predisposti per categoria di reato con l'indicazione dei possibili ambiti di commissione del reato, dei processi in generale interessati, delle strutture aziendali coinvolte, dei principi organizzativi e di controllo, di comportamento e relative procedure a supporto, sono completati dai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza della società e andranno a rafforzare la parte speciale del "Modello 231"

Tali protocolli di controllo, atti a prevenire azioni di reato, hanno la finalità di declinare i principi generali di comportamento definiti nel Codice Etico e tengono conto, oltre che della cornice normativa e regolamentare vigente anche delle disposizioni emanate dalle associazioni di categoria:

- idonee ad assicurare la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- in grado di identificare e gestire i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- che stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione dei compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- che assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- che garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;

BrianzAcque S.r.l.

- che consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

I protocolli di seguito definiti integrano e non sostituiscono le disposizioni della normativa vigente e le procedure aziendali in essere laddove con esse compatibili.

Procedure

Le procedure aziendali devono perseguire lo svolgimento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

E' responsabilità di tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla procedura, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, al fine di stimolare gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione della procedura stessa. Le eventuali modifiche/integrazioni apportate saranno tempestivamente comunicate ai soggetti coinvolti.

Qualora si verificano circostanze:

- non espressamente regolamentate dalla procedura;
- che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni;
- tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della procedura medesima.

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione della procedura di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze alla Direzione aziendale.

Ciascuna Funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Nella procedura devono essere considerati i "principi generali di controllo" che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere individuati nelle:

Responsabilità: l'attribuzione delle responsabilità deve essere ispirata a criteri di efficienza organizzativa, identificazione dei ruoli, univocità del presidio delle attività attinenti al processo.

Separazione delle funzioni/ruoli: le responsabilità devono essere definite e distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli della transazione, ed i successivi controlli, in un unico soggetto.

In particolare, i compiti che risultano incompatibili sono:

- l'autorizzazione e la gestione operativa;
- la gestione dei beni materiali/immateriali o la gestione di tesoreria connesse all'attività;
- la contabilizzazione delle operazioni e la relativa reportistica di controllo gestionale;
- il controllo sull'elaborazione gestionale extra – contabile.

BrianzAcque S.r.l.

Autorizzazioni: devono essere individuati specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni.

Tracciabilità e verificabilità: le operazioni devono essere tracciabili in termini di scelte operative; deve essere previsto un adeguato supporto documentale per assicurarne la verificabilità in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Integrità e completezza dei dati: devono essere garantiti meccanismi di controllo di coerenza e riconciliazioni che assicurino l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Le condizioni precedentemente indicate costituiscono gli elementi essenziali del sistema di controllo interno inerente il processo oggetto della procedura, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace dello stesso, nell'ottica di effettiva implementazione della finalità "esimente" del "Modello 231".

La Direzione aziendale e i Responsabili delle Funzioni interessate dovranno comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni richieste a completamento dei protocolli di prevenzione e che sono indicate nelle specifiche sezioni di reato;
- qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti dai protocolli di controllo, dal Codice Etico

oooooo

Elenco esemplificativo

Inoltre, per una maggiore comprensione del presente "Modello 231" parte speciale, di seguito indichiamo l'elenco esemplificativo:

Enti della P.A.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico o di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS Istituto di Vigilanza per le assicurazioni, COVIP, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e assicurazioni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni, Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO, ASL, Enti e Monopoli di Stato e RAI.

Premesso che la presente elencazione degli enti pubblici ha natura puramente esemplificativa, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/01. In

BrianzAcque S.r.l.

particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

In tale ottica si forniscono ulteriori precisazioni in materia.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa".

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: poteri deliberativi, poteri autoritativi e poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa".

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

BrianzAcque S.r.l.

Sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali: Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari e Istigazione alla corruzione.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorieta delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;*
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;*

BrianzAcque S.r.l.

c) *l'apporto finanziario da parte dello Stato;*

d) *l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.*

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio sono gli stessi indicati al precedente punto

BrianzAcqueS.r.l.

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

FEBBRAIO 2016

INDICE

DEFINIZIONI	3
CAPITOLO 1	6
Il Decreto Legislativo n. 231/01	6
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento	6
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	16
CAPITOLO 2	17
Il Modello di BrianzAcque	17
2.1 Indicazioni fornite da Confservizi, Regione Lombardia e Associazione OdV	17
2.2 L'attività e la struttura organizzativa di BrianzAcque	18
2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura	20
2.4 I principi ispiratori del Modello	21
2.5 La procedura di adozione del Modello	22
2.6 I Destinatari del Modello	22
CAPITOLO 3	23
L'Organismo di Vigilanza (OdV)	23
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	23
3.2 Funzioni e poteri dell'OdV	26
3.3 L'attività di reporting dell'OdV	29
3.4 Obblighi di informazioni verso l'OdV	30
CAPITOLO 4	33
Formazione e diffusione del Modello	33
4.1 Formazione ed informazione dei dipendenti	33
4.2 Obblighi di Vigilanza	34
CAPITOLO 5	35
Sistema Disciplinare	35
5.1 Funzione del Sistema Disciplinare	35
5.2 Sistema Disciplinare dei dipendenti	35
5.3 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti esterni.	38

DEFINIZIONI

Attività sensibili: Le attività di BrianzAcque S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

BrianzAcque o la Società: BrianzAcque S.r.l. con sede a Monza in Via E. Fermi, 105, Società che ha adottato il presente Modello. Azienda pubblica che gestisce integralmente il ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza e nel Nord Est Milanese, partecipata e controllata direttamente dai Comuni soci secondo il modello in house providing.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da BrianzAcque (FederGasAcqua)

Codice Etico: Documento che formalizza principi e valori etici fondamentali cui la Società si ispira nella conduzione delle proprie attività.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all'interno della propria unità produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Decreto Sicurezza: Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Destinatari: Soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente *i*) i membri del Consiglio di Amministrazione, *ii*) i dirigenti, *iii*) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato, *iv*) i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto, *v*) i membri del Collegio Sindacale della Società, *vi*) i Clienti ed i Fornitori, *vii*) i Partner.

Mappatura dei poteri: La mappatura dei Poteri è il documento facente parte del Modello di BrianzAcque che descrive il sistema di deleghe e poteri all'interno della Società, elencando altresì quali sono i soggetti che possono impegnare la Società nei confronti di terzi ed entro che limiti.

Modello: Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto al fine della prevenzione dei reati.

Operazioni sensibili: Attività maggiormente esposte al rischio di commissione reati nell'ambito delle singole Attività Sensibili.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento.

P.A.: Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parte Generale: E' il documento facente parte del Modello di BrianzAcque che descrive il Modello stesso e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i componenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la formazione e diffusione del Modello ed i criteri di adeguamento ed aggiornamento;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

Parte Speciale – Fattispecie di reato e Attività sensibili: è il documento, facente parte del Modello che illustra:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- Identificazione – per categoria di reato – di: possibili ambiti di commissione del reato; principi organizzativi e di controllo; principi di comportamento; processi – in generale – di riferimento; funzioni aziendali principalmente coinvolte; procedure in essere; flussi informativi verso l'OdV.

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): con legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state introdotte le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” comprensive del PNA. La funzione principale del PNA è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC): ai sensi della legge n.190/2012 (art. 1 comma 5 e 60) il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna Pubblica Amministrazione o altri enti destinatari.

Reati: fattispecie di reati e di illeciti amministrativi ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Responsabile della Prevenzione della corruzione o RPC: soggetto avente i requisiti stabiliti dalla Legge n. 190/2012 – Legge Anticorruzione – e nominato dall’Organo di indirizzo politico, cui attribuire compiti, responsabilità e doveri individuati dalla citata Legge Anticorruzione.

Sistema Disciplinare: Documento, facente parte del Modello finalizzato a presidiare l’osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione ed inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello.

Società in house providing: BrianzAcque è una società di diritto privato che opera secondo il modello dell’in house providing. Le società in house providing sono soggetti che devono dare completa attuazione agli obblighi della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 in termini di massima corrispondenza con quanto previsto per gli enti locali soci, in quanto proprio la relazione organica con le amministrazioni ne comporta l’immedesimazione nell’applicazione delle misure previste dalla legge e dai decreti e in particolare di trasparenza delle attività.

Spunti indicativi: sono alcune indicazioni per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001 fornite da Confservizi, Regione Lombardia ed Associazione ODV (per le partecipate pubbliche).

Trasparenza: la legge n. 190/2012 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni, agli enti pubblici nazionali, alle società partecipate e a quelle da esse controllate, ed ha conferito un delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte di tutti i soggetti indicati precedentemente (art. 1 comma 34), esercitata con l’approvazione del D. Lgs. n. 33 del 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

CAPITOLO 1

Il Decreto Legislativo n. 231/01

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento

Il D.Lgs. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, reca le disposizioni normative concernenti la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che ha forti analogie con la responsabilità penale in quanto il suo accertamento avviene nell’ambito di un processo penale, consegue la commissione di reati e prevede sanzioni mutate dal diritto penale. L’Ente, infatti, potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile, non è stata individuata oppure il reato si è estinto per causa diversa dall’amnistia. Tale responsabilità va ad aggiungersi, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

L'articolo 5, 1° comma, del D.Lgs. 231/01, sancisce la responsabilità degli enti qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità “amministrativa” dell’Ente.

Occorre evidenziare come le vicende modificative dell’ente non incidano sulla responsabilità amministrativa che rimane in capo all’Ente anche in caso di trasformazione (art. 28 D.Lgs. 231/01) e di scissione (art. 30 D.Lgs. 231/01) per i fatti commessi anteriormente a detti eventi.

In particolare, il comma 2 dell’art. 30 D.Lgs. 231/01, prevede che gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, siano **solidamente** obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi in data anteriore alla vicenda modificativa.

In caso, invece, di fusione l'art. 29 D.Lgs. 231/01 prevede che l'ente che risulta dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

In caso di cessione d'azienda (art. 33 D.Lgs. 231/01), salva la pattuizione del beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è **solidamente** obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Resta infine da sottolineare, in relazione al disposto di cui agli artt. 18 e 19 del Decreto, la previsione di due sanzioni aggiuntive:

- pubblicazione della sentenza di condanna, applicabile a discrezione dell'organo giudicante nell'ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva, finalizzata alla conoscenza della condanna medesima da parte dei terzi;
- confisca, disposta unitamente alla sentenza di condanna – applicabile anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o il prodotto del reato.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni interdittive, che dispongono l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione di dette sanzioni, può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Al fine di fornire una completa informazione sono richiamati anche aspetti che riguardano la legge n. 190 del 6 novembre 2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, in quanto BRIANZACQUE è una società di diritto privato che opera secondo il modello dell'in house providing.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono ad oggi contemplati:

- *i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio* e, precisamente: i reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.)¹, corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)², corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)³, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (640-ter c.p. – se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico)⁴, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01;

Tali reati assumono maggiore rilevanza a seguito della Legge n. 190/2012 “recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e Legge n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” rese attuative nel gennaio 2014 con Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Anticorruzione obbligatorio per tutta la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e Società Partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche.

Nel 2001 sono stati aggiunti:

- *i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo* e, precisamente: i delitti di: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,

¹ Così come modificato dalla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

² Così come modificato dalla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

³ Introdotto dalla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come di seguito meglio specificato

⁴ Così come modificato dalla L. 119/2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01;

Nel 2002 sono stati aggiunti:

- *i reati societari*, e precisamente i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁵, aggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;

Nel 2003 sono stati aggiunti:

- *i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*, e, precisamente i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. 231/01;

⁵ Introdotto dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come di seguito meglio specificato.

- *i delitti contro la personalità individuale*, e precisamente i delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600- quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01;

Nel 2005 sono stati aggiunti:

- *i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato*, e precisamente i reati di: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98) e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis D.Lgs. 58/98), manipolazione del mercato (art. 187-ter D.Lgs. 58/98), di cui – rispettivamente - all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 e all'art. 187-quinquies del D.Lgs. 58/98;

Nel 2006 sono stati aggiunti:

- *il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-bis c.p.), di cui all'art. 25- quater.1 del D.Lgs. 231/01;
- *i reati “transnazionali”*, e precisamente i reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), le attività volte a favorire le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) di cui all'art. 10 della L. 146/2006.

Nel 2007 sono stati aggiunti:

- *i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro* e precisamente i reati di: omicidio colposo

(art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.), commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01;

- *i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* e precisamente i reati di: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p) di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01;

Nel 2008 sono stati aggiunti:

- *i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati e*, precisamente i delitti di: falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01;

Nel 2009 sono stati aggiunti:

- *i delitti di criminalità organizzata* e, precisamente i delitti di: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.), associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al

pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.), di cui all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/01;

- *i reati in materia di violazione del diritto d'autore e, precisamente i reati di: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett a) bis), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti*

di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633), di cui all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/01;

- *il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (377-bis c.p.) di cui all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/01;
- *i delitti contro l'industria e il commercio* e, precisamente i delitti di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), di cui all'art. 25-bis.1;
- *delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento* e, precisamente i delitti di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01;

Nel 2011 sono stati aggiunti:

- *i reati ambientali* e, precisamente i reati di: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a] e b], 3°, 5° e 6° co. D.Lgs. 152/06), bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co. D.Lgs. 152/06), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari“ (art. 258, 4° co. secondo periodo D.Lgs. 152/06), traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co. D.Lgs. 152/06), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co. D.Lgs. 152/06), sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo D.Lgs. 152/06), reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co. D.Lgs. 152/06), sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° co. D.Lgs. 152/06),

importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co. L. 150/92), Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co. L. 150/92), detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 152 (art. 6, 4° co. L. 150/92), falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co. L. 150/92), reati previsti dall'art. 3, 6° co. L. 549/93, inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, 1° e 2° co. D.Lgs. 202/07), inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, 1° e 2° co. D.Lgs. 202/07), di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01;

Nel 2012 sono stati aggiunti:

- *il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/98) di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01;
- *il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.) di cui all'art. 25 comma 3 D.Lgs. 231/01;
- *il reato di corruzione fra privati* (art. 2635 c.c.) di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01.

Inoltre, nell'anno, il 6 novembre è stata approvata la legge *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, in cui questa legge, non solo rileva l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del Codice penale, ma anche le situazioni di *“cattiva amministrazione”*, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, della cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'attività

della Pubblica Amministrazione e degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel 2013 è stato aggiunto:

- il reato di frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p. comma 3), di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/01;

Nel 2014 è stato aggiunto:

- Reato di adescamento di minorenni (Art. 609undecies del c.p.), che rafforza il contesto dei reati già compresi nell'art. 25quinquies del D.Lgs. 231/2001 entrato in vigore il 6 aprile 2014. (D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014);

Nel 2015 sono stati aggiunti:

- il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01. Questo a seguito della legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che, non solo ha introdotto il delitto di auto riciclaggio, ma ha previsto anche che il delitto di auto riciclaggio commesso da un apicale o da un sottoposto generi responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso. Tale reato è ricollegabile ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001).
- nuovi cinque reati in materia ambientale e più precisamente: disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.) – inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) – impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) – omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
- il 27 maggio è stata approvata la legge n. 69 avente ad oggetto, tra l'altro, il cosiddetto “falso in bilancio”, l'impatto della riforma sull'art. 25 ter comma 1 del D.Lgs. 231/2001, può essere riassunta:
 - a) dal punto di vista pratico una modifica del delitto di false comunicazioni sociali con punibilità ai soggetti qualificati che commettono condotte contrarie ai nuovi art. 2621 c.c. “*esposizione di fatti rilevanti non rispondenti al vero*”, del pari all'art. 2622 c.c. “*esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero*”;

b) in una revisione delle sanzioni a carico dell'ente che sono state generalmente inasprite (le sanzioni pecuniarie previste per l'illecito amministrativo conseguente ai nuovi reati di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c., sono state più che raddoppiate rispetto a quelle previste nel 2001).

- Si segnala che alla data del presente aggiornamento è in attesa di diventare esecutivo il Regolamento Europeo per la protezione dei dati. Si renderà pertanto opportuno procedere all'analisi di nuovi eventuali impatti societari della novellata materia, fermo restando che è espressamente previsto il termine di due anni per l'adeguamento della Società alla nuova normativa.

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. reati presupposto.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla normativa di riferimento;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. 231/01 prevede altresì che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo in ordine al Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2

Il Modello di BrianzAcque

2.1 Indicazioni fornite da Confservizi, Regione Lombardia e Associazione OdV

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui agli spunti indicativi forniti da Confervizi, Regione Lombardia (d.r. n. 5808/2010) e Associazione Organismi di Vigilanza (per le partecipate pubbliche). Tali indicazioni vengono rivolte al comparto pubblico ed a Enti e Società espressione della P.A. quale input interno volto a imprimere obbligatoriamente un assetto organizzativo ed una governance che si presumono tali da garantire la tutela del patrimonio pubblico e la regolare prestazione dei servizi pubblici agli utenti.

Gli elementi indicati come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- redazione del Codice Etico;
- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati (matrici di mappatura dei rischi-reato);
- predisposizione di un sistema di controllo preventivo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure (protocolli comportamentali);
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la previsione di obblighi di informazione in capo all'OdV.

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate sono:

- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un corpus di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

2.2 L'attività e la struttura organizzativa di BrianzAcque

In conformità alle indicazioni summenzionate BrianzAcque ha quindi provveduto all'adozione del presente Modello ai sensi di quanto previsto ex D.Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle disposizioni della legge n. 190/2012 per gli aspetti che riguardano le società di diritto privato e che operano secondo il modello dell' in house providing.

La Società – a totale capitale pubblico locale – opera nel settore dei pubblici servizi e, gestisce, prevalentemente a favore dei soci, i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in un vasto territorio ricadente nella circoscrizione dell'A.T.O. di Milano e di quello di Monza e Brianza – costituita nel 2013 con successivi ampliamenti, mediante fusione per incorporazione di A.L.S.I. (ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI S.P.A) e scissione totale non proporzionale di Idra Patrimonio Spa nel 2014 e sempre nel 2014 acquisito il ramo aziendale di ACSM – AGAM. Nel dicembre 2015 è stato inoltre perfezionato atto di cessione/acquisizione ramo di azienda con il gruppo CAP Holding Spa.

Nell'ambito della complessa gestione del territorio che vede interessati 66 Comuni per un bacino di utenza di circa 988 mila abitanti, BrianzAcque S.r.l. si rapporta costantemente con interlocutori istituzionali quali la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e di Monza e Brianza, l'A.T.O. di Milano e di Monza e Brianza, i Comuni, vari enti pubblici e privati, oltre che i cittadini-utenti.

BrianzAcque svolge – prevalentemente a favore dei soci – le seguenti attività:

- gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione e – in generale - della commercializzazione dell'acqua per usi sia civili che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni;
- costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;

- gestione di impianti energetici; messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati; ricerca e coltivazione di sorgenti di acque minerali; raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivati da processi di depurazione;
- gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque: verifica consumi, bollettazione, riscossione tariffe e commercializzazione dei prodotti di smaltimento;
- studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie – anche informatiche – per la salvaguardia dell’ambiente;
- effettuazione di indagini scientifiche attinenti al settore idrico nonché interventi di formazione nel medesimo settore;
- operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attinenti al settore.

La struttura societaria attualmente contempla il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con funzioni di vigilanza mentre l’attività di revisione legale dei conti è stata affidata a società specializzata; il Presidente e varie figure che ricoprono il ruolo di Direttori delle Direzioni Tecniche, in aggiunta ai Dipendenti di tali Direzioni e degli uffici/funzioni del Presidente. La società nel gennaio 2016 ha dato avvio a selezione per la nomina di Direttore Generale, a tempo determinato.

E’ operante un “Comitato Tecnico di Controllo”

BrianzAcque S.r.l. è dotata di plurime certificazioni:

- certificazione del Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001);
- certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001);
- certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007);
- certificazione Energetica (ISO 50001).

BrianzAcque S.r.l. si avvale nell’esercizio della propria attività inerente il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione di un laboratorio di analisi interno all’Azienda che adotta un sistema di gestione integrato per la qualità, ambiente l’energia e la sicurezza (QAES) conforme ai requisiti delle norme per cui Brianzacque Srl è certificata.

Inoltre, essa si avvale di laboratori di analisi esterni all’Azienda scelti con gara di evidenza pubblica e, in ogni caso, rispondenti ai requisiti di accreditamento degli stessi poiché conformi alle norme UNI CEN EN ISO IEC 17025:2005.

Nel 2010, BrianzAcque ha adottato per la prima volta il Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto dall’ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico e ha nominato un Organismo di Vigilanza.

La Società con delibera del C.d.A. del..... ha aggiornato il Modello adottato nel 2010, primo aggiornamento nel 2013 e a seguire nel 2014, 2015 e febbraio 2016, approvando il presente

testo, con la consapevolezza che le modifiche apportate e la sua efficace attuazione migliorano il sistema di Corporate Governance in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dall'ex D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari dello stesso.

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili da parte della Società con l'ausilio di consulenti esterni, sulle cui basi si è poi dato luogo alla definizione della Parte Speciale del presente Modello.

1. Identificazione delle attività sensibili (As is analysis) e Gap Analysis

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di condividere con il *Vertice Aziendale* la mappa dei processi sensibili e la classificazione dei rischi principali.

L'identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- raccolta attraverso interviste e/o compilazione di questionari, delle informazioni da utilizzare per la costruzione di un archivio aziendale delle attività a rischio di reato;
 - analisi della documentazione aziendale;
 - organizzazione e sintesi delle informazioni raccolte in apposite "Schede di mappatura delle attività sensibili";
 - rilevazione ed analisi degli esistenti controlli a "presidio" dei rischi-reato identificati;
 - valutazione della capacità dei controlli rilevati di rispondere ai requisiti imposti dall'ex D.Lgs. 231/2001;
 - rilevazione ed analisi delle procedure e dei meccanismi aziendali per la prevenzione di tutti i rischi/reato rilevati.
-
- evidenziazione e valutazione dei rischi residui (i rischi-reato rilevati al netto dei controlli esistenti posti a loro presidio), nonché le fattispecie penali ricomprese nella Legge n. 190/2012;
 - condivisione e formalizzazione delle situazioni rilevate con gli interlocutori coinvolti (condivisione delle schede di rilevazione rischio-reato compilate per ciascun ufficio/funzione/direzione).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di

Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei reati cd. presupposto.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla formalizzazione del Modello ex D.Lgs. 231/01.

2.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- 1) le indicazioni di Confservizi, Regione Lombardia e Associazione OdV, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
- 2) i requisiti indicati dall'ex D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per fatti riguardanti l'anticorruzione come previsto dalla legge n. 190/2012;
 - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo cd. ex post);
 - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure istituite;
- 3) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- 4) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire.

2.5 La procedura di adozione del Modello

Come meglio specificato in precedenza, la Società, ha ritenuto necessario aggiornare il proprio Modello adottato nel 2010 e successivi aggiornamenti negli anni 2013 / 2015 tenendo conto delle nuove categorie di reato nel frattempo inserite dal legislatore nella disciplina del Decreto e con delibera del _____ è stato adottato il presente testo, in linea con la normativa attualmente in vigore e con le odierne esigenze aziendali.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'Organo Dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), ex D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.6 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente Documento devono essere rispettati da:

i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dal Revisore Legale dei conti, ove nominato; *ii)* i dirigenti, *iii)* i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato, *iv)* i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto, *v)* i consulenti, i collaboratori, i fornitori ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e che siano privi di un proprio Modello Organizzativo per la parte di specifico riferimento, *vi)* nonché da quanti agiscono sotto la direzione e/o vigilanza dei Vertici Aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnati.

I soggetti sopra individuati sono definiti i "Destinatari".

CAPITOLO 3

L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'ex D.Lgs. 231/01, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'Ente (art. 6.1, lett. b) dell'ex D.Lgs. 231/01), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le indicazioni raccolte suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

La scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale esterno è stata privilegiata dalla Società allo scopo sia di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia di dotare la struttura di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

- a) **autonomia ed indipendenza.** I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, CdA) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
3. sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria

al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

b) onorabilità e cause di ineleggibilità. Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ("legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità") o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ("legge contro la mafia");
3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede

- pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dall'ex Decreto 231;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 dell'ex Decreto 231;
 5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998). In particolare l'Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dall'ex D.Lgs. 231/01;
- c) comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.** L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza. L'OdV dovrà, infine, possedere la conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di compliance e di internal audit.
- d) continuità d'azione.** L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano minare l'autonomia;
- e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.** L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a

carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dall'ex D.Lgs. 231/01 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto è quella plurisoggettiva composta da tre membri esterni e più precisamente un membro esterno, esperto di controllo di gestione, consulenza societaria, revisione contabile, pianificazione finanziaria, e compliance, un membro esterno esperto in materia di controlli interni e corporate governance ed un membro esterno esperto in materia legale, societaria.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice aziendale.

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti Destinatari;
- sul funzionamento del Modello;
- sull'opportunità di suggerire al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifica e controllo:

- a) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati (riferimento fattispecie di reato Parte Speciale – Flussi informativi verso l'OdV); b) sulle operazioni straordinarie della Società; c) sui rapporti con soggetti esterni e partner che operano con la Società nell'ambito delle Attività sensibili;
- e) coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'analisi, valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguente gestione degli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- f) attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

ii. Formazione:

- a) coadiuvare [*] nella definizione dei programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui all'ex D.Lgs. 231/01;
- b) prevedere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dei momenti di formazione in materia anticorruzione come previsto dalla legge n. 190/2012;
- c) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iii. Sanzioni:

- a) coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

iv. Aggiornamenti:

- a) interpretare la normativa rilevante anche con riferimento al Modello societario;
- b) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.3 L'attività di reporting dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa nei confronti del Presidente;
- la seconda su base annuale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;

L'OdV predispone:

- annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione ed il collegio sindacale contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Inoltre l'OdV collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nelle fasi di:

- costruzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- preparazione della relazione annuale di rendicontazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC, da inviare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

3.4 Obblighi di informazioni verso l'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto, gli Organi Sociali e i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente ed i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, di cui essi siano venuti a conoscenza; anche qualora non vi sia alcuna di tali violazioni, i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di violazioni al Modello;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante (a pena di revoca del mandato), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

Modalità delle segnalazioni

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di BrianzAcque che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di BrianzAcque o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice

Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo:

organismo.vigilanza@brianzacque.it.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari fatti salvi i diritti dei terzi accusati erroneamente o in malafede.

L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 5 (sistema disciplinare).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o compiuti in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati ex D.Lgs. 231/01;
- report di sintesi dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto che possano coinvolgere la Società;
- comunicazioni, richieste di informazioni e/o ordini di esibizione di documentazione a/da qualsiasi pubblica autorità ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da parte dei dirigenti/dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- riepilogo dei contenziosi in essere previsti dal Decreto;

- comunicazione in merito ad aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico;
- verbali di indagini interne dalle quali sono emerse presunte o accertate violazioni dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali;
- copia dei procedimenti disciplinari attivati a seguito di violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- copia delle relazioni redatte a seguito di indagini svolte in merito alla presunta violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che hanno portato alla non applicazione delle sanzioni con evidenza delle relative motivazioni;
- elenco dei finanziamenti pubblici richiesti e dei finanziamenti pubblici ottenuti;
- piano delle attività di formazione definite in materia 231;
- comunicazione in merito all'emissione, modifica e integrazione delle procedure rilevanti ai fini del Modello;
- copia dei verbali delle autorità che hanno evidenziato carenze organizzative con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro;
- copia dei verbali delle riunioni ex art. 35 D.Lgs. 81/08;
- comunicazioni di avvenuti aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- statistiche inerenti agli infortuni, agli incidenti sul lavoro ed alle malattie professionali e annessi rapporti accompagnatori;
- copia di comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti possibili carenze nel Sistema di Controllo Interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- report di sintesi dei verbali che hanno evidenziato dei rilievi durante le visite ispettive effettuate dalle Autorità Pubbliche;
- informativa sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle aree a rischio reato di propria competenza, con l'indicazione motivata degli eventuali scostamenti o dell'eventuale necessità di modifiche ai predetti protocolli ed ogni anomalia o atipicità riscontrata nell'ambito delle attività svolte;
- lista degli omaggi effettuati a Rappresentanti della PA ed eventuali spese di rappresentanza;
- elenco incarichi professionali e consulenze assegnate a terzi;
- rapporti con nuovi istituti di credito e apertura nuove linee di credito;
- informativa su eventuali anomalie di spese effettuate dalla Società;
- report delle attività e dei controlli effettuati ed eventualmente segnalazioni effettuate ai sensi della normativa antiriciclaggio;

- report da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con riguardo al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, verifiche sull'efficace attuazione del PTPC, le iniziative formative in materia di corruzione e trasparenza, la gestione dei rischi e copia, prima della pubblicazione, della relazione annuale sui risultati dell'attività;
- estratto dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle delibere attinenti all'Organismo di Vigilanza;
- Informativa per i profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. Informatici.

In ogni caso, qualora un soggetto Destinatario non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 5 del presente Modello.

CAPITOLO 4

Formazione e diffusione del Modello

4.1 Formazione ed informazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti è consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello ed il D.Lgs. 231/01. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di

rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, si prevedono livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV. All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi dell'ex D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reati cd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 5 del presente Modello.

Quanto sopra vale anche per la formazione obbligatoria in materia anticorruzione prevista dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui gestione e responsabilità è attribuita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

4.2 Obblighi di Vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabili di una funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente rivesta la qualifica di dirigente o di responsabile di una funzione aziendale e non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

CAPITOLO 5

Sistema Disciplinare

5.1 Funzione del Sistema Disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), ex D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la violazione delle misure del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/01.

5.2 Sistema Disciplinare dei dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori -nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Gas - Acqua (di seguito CCNL) – a seconda della gravità - dalla Società e precisamente:

Rimprovero verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

Multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale: si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al rimprovero verbale o scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative all'ex D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto,

leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e alle funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo verbale o scritto al dirigente. Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio (ove applicabile) annuale ovvero tale comportamento potrà comportare un

peggioramento dei risultati di cui agli MBO con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti dell'ex D.Lgs. 231/01 - a seguito della condotta censurata.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti esterni.

a) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore, la riduzione degli emolumenti.

Inoltre, al momento della nomina dei nuovi amministratori, gli stessi procederanno a sottoscrivere impegni unilaterali di rispetto degli obblighi previsti dal Decreto nonché un impegno a rassegnare le proprie dimissioni, rinunciando al proprio compenso relativo all'esercizio in corso, nel caso di condanna, anche di primo grado, per uno dei Reati.

b) Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e in particolare previste dal D.Lgs. 39/2010.

c) Misure nei confronti dei Soggetti esterni

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei rispettivi contratti.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro
il suo patrimonio

(art. 24 e 25 dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di erogazioni pubbliche	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	4
Possibili ambiti di commissione del reato	4
Principi organizzativi e di controllo	4
Principi di comportamento	6
Processi in generale di riferimento:	6
Strutture della società coinvolte.....	6
Procedure.....	7
2) Reati in tema di truffa e frode	7
Le fattispecie di reato	7
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	8
Possibili ambiti di commissione del reato	8
Principi organizzativi e di controllo	8
Principi di comportamento	9
Processi, in generale, di riferimento:	9
Strutture della società coinvolte.....	9
Procedure.....	9
3) Reati di corruzione e concussione	11
Le fattispecie di reato	11
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	13
Possibili ambiti di commissione del reato	13
Principi organizzativi e di controllo	14
Principi di comportamento	18
Processi, in generale, di riferimento:	21
Strutture della società coinvolte.....	22
Procedure.....	22
4) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	25

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25)

1) Reati in tema di erogazioni pubbliche

1.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'ex D. Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25, in tema di erogazioni pubbliche.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati o comunque vengano distratti da tali finalità.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Esempio: i Dipendenti o collaboratori a cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Esempio: la Società rilascia una dichiarazione necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, pur essendo a conoscenza che non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La fattispecie prevede che un reato comune, che può essere commesso da chiunque, attraverso artifici o raggiri, induca in errore la Pubblica Amministrazione determinando in suo danno e un vantaggio alla società.

A titolo esemplificativo si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Qualora la società sia chiamata a gestire attività afferenti all'attuazione di progetti o alla realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l'area a rischio deve essere individuata nei settori aziendali preposti alle verifiche delle condizioni previste per la erogazione dei finanziamenti e/o contributi.

Nel caso, invece, in cui la società sia diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche, l'area critica dovrà essere individuata in quei settori preposti alla realizzazione delle opere e/o dei progetti finanziati, nonché nel settore deputato alla gestione dei flussi finanziari relativi ai fondi medesimi.

Più in generale, i settori a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, possono essere quello: finanziario - degli investimenti ambientali e della ricerca - degli investimenti per la produzione/servizi - della ricerca e dell'innovazione tecnologica - degli investimenti e/o dei finanziamenti ricevuti per la formazione professionale.

I predetti ambiti possono essere considerati altresì a rischio del reato di autoriciclaggio (per il quale si estendono i presidi di cui alla presente parte speciale), nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

I destinatari coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle seguenti attività e controlli:

- sigla e firma sulla documentazione a supporto della richiesta di finanziamento da parte della persona che l'ha prodotta e del Responsabile della funzione interessata (sia dipendente della SOCIETÀ che professionista esterno);

BrianzAcque S.r.l.

- approvazione, previa verifica, della documentazione a supporto della richiesta di finanziamento (e della richiesta stessa) da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- approvazione della domanda di eventuali varianti al progetto da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- verifica della corretta rendicontazione all'Ente Pubblico delle spese finanziate da parte di persone diverse da quelle coinvolte nella richiesta e gestione dei finanziamenti, al fine di garantire una separazione funzionale dei compiti e contrapposizione operativa (es. controllo della corrispondenza tra ordini di acquisto, fatture passive, spese sostenute coperte da finanziamento, etc.)
- verifica, da parte della Direzione, della corretta registrazione contabile effettuata dall'Ufficio Amministrazione, dei finanziamenti ricevuti.
- archiviazione della documentazione prodotta.

Ogni qual volta la SOCIETÀ richieda o sia coinvolta, anche indirettamente, nell'erogazione di un finanziamento pubblico (richiesta di contributi, sovvenzioni o comunque concessione di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea e destinati alla realizzazione di un pubblico interesse), la stessa dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- conformare la propria condotta ai principi generali di cui Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza ed eticità;
- garantire che le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti contengano solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- ove la SOCIETÀ dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di individuazione dei bandi, e di preparazione nella documentazione, richiederà (anche tramite specifiche clausole contrattuali) l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società;
- assegnare le funzioni di verifica e controllo degli adempimenti ad un ufficio diverso da quello incaricato alla loro effettuazione;
- garantire specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto);
- i rapporti con i Funzionari Pubblici devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- garantire meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure in essere all'interno della società, con riferimento ai soggetti muniti dei corrispondenti poteri;
- la SOCIETÀ utilizzerà sovvenzioni e finanziamenti pubblici per le attività e con la tempistica per cui sono stati richiesti ovvero, in ogni caso, in ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione erogante;
- la SOCIETÀ deve garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

1.4 Principi di comportamento

È fatto esplicito divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti o atti falsi o alterati ovvero sottraendo o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti ed ogni altro adempimento necessario;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli per cui erano stati erogati/concessi;
- porre in essere alcuna azione al fine, indebito, di ottenere la concessione o mantenere i finanziamenti, influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario della Pubblica Amministrazione o trarre in alcun modo un vantaggio. Ciò anche a seguito delle direttrici principali della Legge n. 190/2012 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione.

1.5 Processi in generale di riferimento:

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Ricerca e innovazione tecnologica

- Identificazione, valutazione e autorizzazione degli investimenti di innovazione tecnologica con il contributo dello Stato, Unione Europea, Regioni, Province, Comuni o altri enti pubblici;
- Sviluppo nuove tecnologie;
- Industrializzazione delle soluzioni tecnologiche;
- Progetti di formazione del personale
- Agevolazioni contributive

Amministrazione Finanziaria:

- Gestione dei flussi di cassa a breve/medio/lungo termine
- Contabilità e bilancio
- Gestione della fiscalità

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Staff di Presidenza
- Responsabile TAI
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Ufficio Finanziario
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile Ufficio Personale

1.7 Procedure

Non presenti specifiche disposizioni in merito, pur se in essere controlli e processi di rendicontazione.

Ai fini della prevenzione alla commissione di questi reati la società dovrebbe attenersi ai principi sopra indicati, inoltre vanno formalizzati specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni.

Le operazioni devono essere tracciabili in termini di scelte operative e deve essere previsto un adeguato supporto documentale, processi di controllo per assicurare la verificabilità delle scelte, dei dati e delle informazioni fornite in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Con riferimento alla Legge n. 190/2012 la Società ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, in particolare, per la gestione del rischio relativo alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

2) Reati in tema di truffa e frode

2.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'ex D. Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25., in tema di truffa e frode.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Questa ipotesi di reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad un Ente Pubblico o dell'Unione Europea. La fattispecie prevede che un reato comune, che può essere commesso da chiunque, attraverso raggiri o artifici, determini due eventi diversi ma complementari: l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione, da cui consegue un profitto per l'autore del reato o per terzi e un danno per la Pubblica Amministrazione.

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati, la società, per il tramite di un dipendente, fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara o il rilascio di un'autorizzazione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato ad altro ente pubblico nazionale, locale o comunitario.

Anche in questo caso soggetto attivo del reato è "chiunque", alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto "profitto" in danno della Pubblica Amministrazione. Con la legge n. 119 del 15/10/13 è prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto od indebito utilizzo dell'identità digitale.

Esempio. Una volta ottenuto un finanziamento, la società, per il tramite di un dipendente o consulente, viola il sistema informatico della Pubblica

Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

2.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali; tuttavia, le aree maggiormente esposte possono essere individuate tra quelle che operano nei seguenti settori: gestione delle risorse umane - agevolazioni contributive, previdenziali, assistenziali - dichiarazioni e liquidazione d'imposte, tasse, canoni e così via - attività di formazione professionale.

Mentre l'area critica per la frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico può essere individuata, in particolare, nell'ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato. I settori più a rischio sono quelli che si occupano dell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni della P.A. - dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc. - partecipazione a gare d'appalto della P.A.

I predetti ambiti possono essere considerati altresì a rischio del reato di autoriciclaggio (per il quale si estendono i presidi di cui alla presente parte speciale), nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2.3 Principi organizzativi e di controllo

In ogni caso, e comunque nella gestione di sistemi informatici ed operativi della SOCIETÀ che abbiano contatto con sistemi della Pubblica Amministrazione o siano strumentali a ulteriori contatti con la P.A., la SOCIETÀ conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- ove la SOCIETÀ dia mandato a soggetti terzi per attività comprese nella presente attività sensibile, la stessa richiederà loro (anche tramite specifiche clausole contrattuali) l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della SOCIETÀ;
- la SOCIETÀ ritiene di particolare rilievo che le comunicazioni ed i contatti con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati non vengano centralizzate o gestite da un unico soggetto, né che negli incontri e/o ispezioni il referente aziendale sia un unico soggetto;
- la SOCIETÀ deve garantire l'adeguata archiviazione e conservazione dei documenti, compresi quelli relativi alla certificazione dell'avvenuta trasmissione ai destinatari.

BrianzAcque S.r.l.

Per quanto riguarda la gestione degli aspetti di sicurezza logica e fisica dei sistemi e delle banche dati, si rimanda alla parte speciale F “delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

2.4 Principi di comportamento

La SOCIETÀ conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- rispetto dei principi generali di cui Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza e correttezza;
- Il personale della società non dovrà porre in essere nessuna azione al fine illecito di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della P.A. così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio.

2.5 Processi, in generale, di riferimento:

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Ricerca e innovazione tecnologica:

- Identificazione, valutazione e autorizzazione degli investimenti di innovazione tecnologica con il contributo dello Stato, Unione Europea, Regioni, Province, Comuni o altri enti pubblici;
- Sviluppo nuove tecnologie;
- Industrializzazione delle soluzioni tecnologiche;
- Sviluppo, diffusione e consolidamento competenze tecniche e tecnologie acquisite.

Risorse Umane:

- Progetti di formazione del personale
- Agevolazioni contributive

Amministrazione finanziaria:

- Gestione dei flussi di cassa a breve/medio/lungo termine
- Gestione della fiscalità

Sistemi Informativi:

- Gestione della sicurezza (logica e fisica) dei sistemi e delle banche dati

2.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Staff di Presidenza
- Responsabile TAI
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Ufficio Finanziario
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile Ufficio Personale

- Responsabile Direzione Sistemi Informativi

2.7 Procedure

Ai fini della prevenzione di questi reati è sufficiente attenersi ai principi sopra indicati e a quanto indicato al punto precedente. Inoltre se le attività sono svolte di concerto con consulenti esterni è necessario informare quest'ultimi dell'adeguamento all'ex D. Lgs. 231/01 da parte della società.

Inoltre, questa fattispecie di reati è monitorata anche dall'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nella parte gestione del rischio per gli aspetti di affidamento di lavori, servizi e forniture.

3) Reati di corruzione e concussione

3.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'ex D. Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25., in tema di corruzione e concussione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dall'ex D.Lgs. 231/2001.

Come sostenuto anche dalle Linee Guida associative infatti, è chiaro che sono irrilevanti i casi in cui l'azienda sia soggetto passivo del reato ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001, e che una responsabilità si delinea solo nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere o indurre i soggetti che operano all'interno della società a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale reato si differenzia dal reato di corruzione di seguito definito in quanto nell'ipotesi di concussione il soggetto privato subisce la condotta del pubblico ufficiale mentre nell'ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (esempio il caso in cui per velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione o certificato, un esponente della società prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie è la reclusione da uno a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 - 319 bis - 320 - 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco,

mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio: un dipendente della società offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per un'esemplificazione si veda il caso precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente di Società/azienda da parte del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni di cui sopra relative agli articoli dal 317 al 322 c.p. si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni

BrianzAcque S.r.l.

economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui BRIANZACQUE sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio: la società, per il tramite di un dipendente o per mezzo del legale che rappresenta la società, versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

3.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente, esistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

L'area a rischio va individuata, prevalentemente, nei settori aziendali e nei soggetti preposti ai rapporti con la P.A., in particolare nelle funzioni di rappresentanza della società tramite il sistema di deleghe e/o delle procure.

Inoltre, poiché i reati di corruzione possono anche coinvolgere funzionari stranieri o appartenenti ad organizzazioni internazionali, l'area a rischio va individuata anche, e soprattutto, in quei settori aziendali incaricati di intrattenere rapporti di qualsivoglia genere con l'estero o con organizzazioni internazionali (aree deputate all'ottenimento o alla gestione di risorse e contributi della Comunità Europea). Riteniamo, comunque, che per il tipo di attività/mercato in cui opera BrianzAcque questa fattispecie di reato sia di improbabile realizzazione.

In ogni caso l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore dovrà tener conto caso per caso della specifica funzione svolta, pubblica o meramente privata, dall'azienda, esempio: appalti - gestione finanziaria - erogazione di servizi - conferimento di incarichi o consulenze - attività funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

I predetti ambiti possono essere considerati altresì a rischio del reato di autoriciclaggio (per il quale si estendono i presidi di cui alla presente parte speciale), nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di corruzione, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.3 Principi organizzativi e di controllo

Ai fini di individuare i profili di rischio di commissione dei suddetti reati occorre principalmente fare riferimento ai settori ed ai soggetti che possono venire in contatto con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o Authorities (*vedi Introduzione*).

Profili di rischio possono essere individuati, con riferimento:

Gestione delle ispezioni e controlli

Ai fini della prevenzione si deve assicurare che:

- solo i soggetti dotati di specifica procura (ed almeno in due, ove possibile) sono autorizzati ad accogliere i Funzionari Pubblici che si presentino con lo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività della società;
- la Direzione aziendale tenga traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli ispettori durante la visita ispettiva;
- la Direzione aziendale è tenuta ad archiviare l'eventuale verbale rilasciato dal funzionario pubblico intervenuto, informando l'Organismo di Vigilanza su: Pubblica Amministrazione intervenuta - motivazione della visita ispettiva - soggetti interni intervenuti - data dell'ispezione - documentazione richiesta e consegnata, eventuali rilievi, al fine di garantire la tracciabilità delle fasi dell'operazione;
- i verbali relativi alle visite ispettive siano sottoscritti da personale formalmente delegato alla gestione della visita ispettiva e siglati dal personale coinvolto;
- copia dei verbali relativi alle visite ispettive siano archiviati.
- tempestivamente siano comunicati, al Consiglio di Amministrazione, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici. Tali comunicazioni hanno maggiore rilevanza con l'introduzione della legge anticorruzione n. 190/2012.

Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi

Ai fini della prevenzione si deve assicurare che:

- l'espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione sulla base delle esperienze e delle qualità professionali, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione. Eventuali deroghe devono essere concesse solo nel caso in cui esista un unico professionista qualificato del servizio ovvero, in casi d'urgenza;
- l'autorizzazione all'assegnazione dell'incarico da parte della Direzione aziendale, nel rispetto del sistema dei poteri esistente;

BrianzAcque S.r.l.

- la sottoscrizione dei contratti/lettere di incarico nel rispetto del sistema di procure esistente;
- l'esistenza di meccanismi di controllo sulla prestazione resa, al fine di garantire l'avvenuta erogazione della prestazione in conformità a quanto previsto contrattualmente;

Selezione, assunzione e gestione del personale

Un profilo di rischio si rileva in tema di assunzioni di personale, sia per eventuali precedenti penali del soggetto, sia per quanto riguarda la possibilità che l'assunzione costituisca uno strumento indiretto per ottenere illecitamente un vantaggio di qualsiasi tipo da parte di incaricati della Pubblica Amministrazione. Eventuali comportamenti scorretti da parte di incaricati della Pubblica Amministrazione devono essere segnalati in quanto rientrano nelle misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità come previsto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

Coloro che sono coinvolti nell'assunzione di personale devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, che:

- l'iter di selezione sia effettuato nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione, nonché dei vincoli di budget, la selezione finale sia autorizzata e il contratto di assunzione sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema delle procure e delle deleghe in essere;
- vengano effettuati colloqui con i candidati finalizzati a valutarne le competenze tecniche e attitudinali; i soggetti che hanno effettuato i colloqui ne formalizzano l'esito finale;
- la retribuzione offerta sia in linea con il livello retributivo contrattuale;;
- sia correttamente archiviata tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di selezione;

Gestione dei rimborsi e note spese

La gestione dei rimborsi e delle note spese costituisce un profilo di rischio quando la stessa risulta poco trasparente e potrebbe essere strumentale alla costituzione di "disponibilità" in capo al dipendente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente quelle corruttive (vedi legge anticorruzione n. 190/2012), per questo deve essere garantito che:

- sia ammesso il rimborso delle spese sostenute esclusivamente in occasione dell'attività lavorativa;
- siano autorizzate da soggetti muniti di idonei poteri;
- il processo di liquidazione delle spese sostenute dal dipendente chieste a rimborso sia gestito dall'amministrazione e documentato attraverso la compilazione di uno specifico modulo a cui vanno allegati adeguati giustificativi di spesa. L'amministrazione, prima di procedere al rimborso spese, verifica l'inerenza e la congruità della spesa sostenuta e archivia la documentazione relativa ai rimborsi spese.

BrianzAcque S.r.l.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

Profili di rischio possono essere individuati anche con riferimento alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, ad esempio, in caso di accettazione di offerte a condizioni di acquisto di beni/servizi ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla P.A. oppure accettazione di prestazioni inesistenti o per importi superiori a quanto dovuto al fine di creare una riserva a capo della SOCIETÀ da utilizzare a fini corruttivi.

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'approvvigionamento di beni, servizi e consulenze devono:

- scegliere, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza sulla base di criteri oggettivi documentabili *ex post*;
- accertarsi dell'identità della controparte, normalmente persona giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della SOCIETÀ siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, ai fornitori, professionisti, consulenti il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento del prezzo concordato;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

L'elargizione di omaggi, o anche sotto forma di spese di rappresentanza o liberalità a funzionari pubblici potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione indicati nel presente punto, al fine di ottenere un indebito vantaggio verso la SOCIETÀ.

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di omaggi e liberalità, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nei successivi punti, le previsioni di legge esistenti in materia (con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di anticorruzione) nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico di cui la SOCIETÀ si è dotata.

Nei casi in cui siano effettuati regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì, nel caso di valori eccedenti le consuetudini, dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali

BrianzAcque S.r.l.

offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio. Sono quindi ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini di cortesia aziendali.

Gestione della cassa o piccola cassa

La gestione della piccola cassa potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla realizzazione del reato di corruzione, attraverso l'utilizzo delle somme di denaro al fine di ottenere "disponibilità" utilizzabili per fini corruttivi.

Ai fini della prevenzione è necessario che:

- le uscite di cassa siano sempre autorizzate dal Responsabile individuato dalla SOCIETÀ e documentate dai relativi giustificativi;
- L'Amministrazione assicuri che i pagamenti per cassa non superino importi superiori a quelli che ha stabilito la Direzione aziendale (tenuto conto anche dei limiti di legge, attualmente le operazioni in contanti non devono superare i limiti di legge, pari a euro 1.000);
- il reintegro della cassa avvenga tramite prelievo bancario autorizzato dalla Direzione aziendale;
- venga effettuata, periodicamente, la conta di cassa e relativa riconciliazione, tenendo traccia dei controlli effettuati ed archiviando la relativa documentazione.

Gestione del contenzioso

L'attività di gestione del contenzioso manifesta profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

Al fine della prevenzione è necessario:

- una chiara definizione dei soggetti cui è assegnata la gestione/responsabilità delle posizioni e le previsioni sull'esito del contenzioso, effettuato anche da soggetti esterni (legali e periti esterni);
- definire le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio per le posizioni di rilievo;
- definire i criteri e le attività di selezione dei legali e periti esterni;
- definire delle modalità di gestione di uno scadenziario che consenta di monitorare l'intera attività giudiziale con particolare riferimento agli adempimenti necessari per consentire il rispetto dei termini processuali giudizialmente previsti;
- predisporre e trasmettere all'Organismo di Vigilanza una lista contenente le eventuali rimessioni di debito (compresa la rinuncia del contenzioso attivo) verso terzi e in particolare enti e dipendenti pubblici.

Questo argomento è esteso anche al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria parte speciale H.

3.4 Principi di comportamento

La società si conformerà ai seguenti principi

Gestione delle ispezioni e dei controlli

- improntare i rapporti con i Funzionari Pubblici alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché del presente protocollo, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Autorità di Vigilanza e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché del presente protocollo;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

Inoltre è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi.

Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi

A coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi, è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente con specifico riferimento a quella in materia di anticorruzione;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/professionista risulti da atto scritto;

BrianzAcque S.r.l.

- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla SOCIETÀ con riferimento all'ex D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della SOCIETÀ ed alla normativa vigente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- impegnare la SOCIETÀ con ordini/contratti verbali non formalizzati;
- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura/parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Selezione, assunzione e gestione del personale

A coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle risorse umane, è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base della valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- curare che siano assicurate all'interno delle SOCIETÀ condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

BrianzAcque S.r.l.

- assumere o promettere l'assunzione a impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della SOCIETÀ.

Si fa presente che nella seduta del 18 gennaio 2016 il CdA della Società ha adottato un Regolamento interno per il reclutamento del personale, pubblicato sul portale aziendale.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente con specifico riferimento ai limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, ai limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- rispettare principi di trasparenza, motivazione e non discriminazione nella scelta del fornitore;

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- assegnare incarichi di fornitura a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

E' fatto esplicito divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la SOCIETÀ, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la SOCIETÀ.

BrianzAcque S.r.l.

Gestione della cassa e della piccola cassa

Occorre attenersi a quanto indicato nel precedente punto dei principi organizzativi e di controllo.

Gestione del contenzioso

Ai destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Questo argomento è esteso anche al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria parte speciale H.

3.5 Processi, in generale, di riferimento:

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Relazioni esterne

- Comunicazioni istituzionali
- Rapporti con le istituzioni
- Rapporti con la stampa

Approvvigionamento di beni e servizi

- Pianificazione e definizione delle politiche di approvvigionamento
- Ricerca, selezione e gestione dei fornitori e consulenti
- Definizione e formalizzazione accordi e contratti di fornitura

Manutenzione

- Pianificazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (fabbisogni di fornitura, appaltatori, ecc)

Risorse Umane

- Gestione del personale (pianificazione, ricerca, selezione, assunzione)

BrianzAcque S.r.l.

- Amministrazione del personale

Immobiliare

- Gestione contratti di locazione (attivi e passivi) e gestione contratti di fornitura energia elettrica, telefonia (fissa e mobile), gas e acqua potabile
- Pratiche amministrative relative agli immobili

Amministrazione e Finanza

- Gestione dei flussi di cassa a breve/medio/lungo termine
- Contabilità e bilancio
- Gestione della fiscalità

Sistemi Informativi

- Gestione dei programmi/pacchetti informatici

Legale

- Gestione contenzioso con legali esterni

3.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Staff di Presidenza
- Responsabile TAI
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Ufficio Finanziario
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile Ufficio Personale
- Responsabile Direzione Sistemi Informativi
- Responsabile Laboratorio Analisi
- Ufficio Qualità/1
- RSPP
- Ufficio Qualità/2
- Direttore Tecnico Depurazione
- Direttore Progettazione
- Responsabile Settore Fognature
- Responsabile Ufficio Approvvigionamento

3.7 Procedure

Premesso che non risultano presenti disposizioni formalizzate in merito, la società deve comportarsi come segue:

Sistema di deleghe e procure

Si intende per **delega** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per **procura** il negozio giuridico

BrianzAcque S.r.l.

unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione della relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed in equivoco i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali,
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventi extra budget e dai processi di monitoraggio delle "attività sensibili" da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quella per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

Gestione delle ispezioni e dei controlli

La procedura deve prevedere che alle ispezioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, sia garantita la massima collaborazione agli incaricati delle verifiche. Nei rapporti con i pubblici ufficiali sia tenuto un comportamento conforme ai principi contenuti nel Codice Etico, nel "Modello 231" adottato in conformità all'ex D.Lgs. 231/01 e assicurare l'acquisizione, da parte di quest'ultimi, di tutti gli elementi richiesti. Inoltre, sia inviata un'apposita informativa all'Organismo di Vigilanza.

BrianzAcque S.r.l.

Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi

Sufficienti delle disposizioni interne che:

- formalizzano le responsabilità di chi deve autorizzare i contratti per incarichi professionali e consulenze (sistema delle procure);
- prevedano una separazione di compiti tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla l'avvenuta prestazione e chi effettua il pagamento.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Basta rispettare quanto indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

Basta rispettare quanto indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali, inoltre:

- gli acquisti effettuati con procedura di urgenza o in deroga alle modalità ordinarie devono essere ridotti al minimo ed assumere particolare evidenza nei documenti deliberativi della spesa, nonché resi disponibili all'Organismo di Vigilanza;
- la proposta di spesa deve sempre indicare: interessi diretti o indiretti (e la loro natura), rapporti d'affari ovvero rapporti con l'impresa fornitrice – la durata prevista del rapporto con il fornitore – il volume di fornitura già realizzato con lo stesso fornitore o con soggetti ad esso collegati (nell'anno corrente e negli anni precedenti) – termini e modalità di disdetta del contratto, nonché se lo stesso è soggetto a registrazione;
- deve sempre potersi verificare, prima del pagamento della fattura, l'esistenza del bene e/o della prestazione oggetto della fornitura.

Contratti di servizio

Le prestazioni di servizi svolte da terzi a favore di BrianzAcque, incluse quelle che possono interessare le "attività sensibili" di cui alla presente parte speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

In particolare, il contratto di presentazione di servizi, deve prevedere:

- il rispetto dei principi etici adottati da BrianzAcque e la facoltà della stessa di revocare il contratto nel caso di violazione di tale obbligo;
- l'obbligo di accettazione del Codice Etico e del "Modello 231" adottato da BrianzAcque.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

Formalizzare linee guida con riferimento a quanto indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Con l'adozione del PTPC dalla Società, è previsto da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza l'attività di sorveglianza delle Aree a rischio concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

4) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In linea generale, la Direzione aziendale deve comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli sopra riportati.

Più in particolare con riferimento:

- alla richiesta di finanziamenti pubblici, fornire l'elenco delle richieste effettuate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché contestazioni o contenziosi promossi dalla stessa Amministrazione Pubblica;
- all'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni e la partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione, fornire l'elenco di tali operazioni, nonché contestazioni o contenziosi promossi dalla stessa Pubblica Amministrazione,
- alle verifiche effettuate da pubblici ufficiali, trasmettere una informativa su apertura, chiusura ed esito della verifica;
- alla erogazione di omaggi, fornire l'elenco degli omaggi erogati evidenziando quelli destinati a pubblici funzionari;
- alla segnalazione di eventuali assunzioni di personale che abbia ricoperto cariche pubbliche e/o abbia avuto esperienze lavorative in un ente pubblico;
- all'informativa periodica sull'assegnazione di incarichi professionali e consulenze a terzi,
- al contenzioso, se presenti pratiche presso legali, trasmettere all'Organismo di Vigilanza la lista contenente le eventuali rimessioni di debito (compresa la rinuncia del contenzioso attivo) verso terzi e in particolare enti e dipendenti pubblici;
- al sistema di deleghe e procure, periodicamente, le deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), segnalando eventuali modifiche in atto nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

B

Reati Societari

(art. 25 ter dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di false comunicazioni sociali	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi organizzativi e di controllo	6
Principi di comportamento	7
Processi, in generale, di riferimento	8
Strutture della società coinvolte	8
Procedure	8
2) Reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche	9
Le fattispecie di reato	9
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione.....	11
Possibili ambiti di commissione del reato	11
Principi organizzativi e di controllo	11
Principi di comportamento	13
Processi, in generale, di riferimento	14
Strutture della società coinvolte	14
Procedure	15
3) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	16

REATI SOCIETARI (art. 25 ter)

1) Reati in tema di false comunicazioni sociali

1.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dall'ex D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *ter.*, in tema di false comunicazioni sociali.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La differenza sostanziale tra la figura di cui all'art. 2621 c.c. "**false comunicazioni sociali**" e quelle – più gravi – previste nell'art. 2622 "**false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**" risiede nell'assenza nella prima di un danno per i soci o i creditori. Il reato di false comunicazioni sociali è dunque un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci, della società o dei creditori è invece un reato evento che si concretizza con il danno ai soci, alla società o ai creditori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. "**false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**" è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate per le quali si procede sempre di ufficio.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione della società ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al

BrianzAcque S.r.l.

Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

Il 27 maggio 2015 è stata approvata la legge n. 69 “*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, entrata in vigore il 14 giugno 2015, che modifica i reati societari in tema di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.).

Il nuovo testo, fermo restando i soggetti attivi che sono i medesimi, prevede l'esposizione (consapevole) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Le nuove fattispecie prevedono condotte e sanzioni differenti a secondo il tipo di società. In particolare, la previsione contenuta nell'art. 2621 riguarda tutte le società con esclusione di quelle quotate in borsa. Per le società quotate, cui sono equiparate le emittenti strumenti finanziari negoziati e loro controllanti, viene introdotta una disciplina di maggior rigore.

Anche per le società quotate (nuovo art. 2622 cod. civ.) il delitto si consuma attraverso due possibili condotte:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero;
- l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Da rilevare che nella prima delle suddette condotte, rispetto alla fattispecie prevista per le società non quotate, i predetti fatti materiali non rispondenti al vero non devono essere “*rilevanti*”, il che fa concludere per un'estensione della rilevanza penale per le società quotate, anche per fatti non veritieri ritenuti di scarsa rilevanza.

Tali delitti, quindi, si configurano come reati di pericolo e non di danno in quanto non è necessario dimostrare l'effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti.

Le pene previste sono:

- per le società non quotate reclusione da un anno a cinque anni. Riduzione di pena da sei mesi a tre anni nel caso in cui fatti siano di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.);
- per le società quotate ed assimilate reclusione da tre anni a otto anni.

Falso in prospetto (art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 –TUF- già art. 2623 c.c ora abrogato.)

L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame¹.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-*bis* (Falso in prospetto) del T.U. della Finanza.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* D.Lgs. 231/2001, che l'art. 25-*ter* del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. 262/2005. Le novità legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-*ter* con riferimento al reato di falso in prospetto.

Si ritiene in ogni caso opportuno, sia pure in difetto di un esplicito richiamo normativo in tal senso, sottoporre a particolare attenzione la predisposizione dei prospetti e dei documenti richiamati dall'art. 173-*bis* del T.U.F..

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio). Pertanto tale reato non è configurabile in capo a BrianzAcque.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La fattispecie si realizza mediante l'omessa comunicazione di cui all'art. 2391, primo comma c.c., in ipotesi di conflitto di interessi.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 116, ovvero di un soggetto sottoposto a Vigilanza.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

¹ L'abrogato art. 2623 c.c., in vigore prima della modifica disposta dalla legge 262/2005, era il seguente: "Falso in prospetto - *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni".

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Allo stato attuale non riteniamo presente per BrianzAcque un rischio per la consumazione di queste fattispecie di reato, fatto salvo per le false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

L'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nella norma in commento. In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e le relazioni degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante. In particolare i reati di false comunicazioni sono reati propri dei soggetti rilevanti, vale a dire amministratori e direttori (figure apicali), a seguito dell'integrazione della legge, vengono inclusi tra i soggetti attivi anche i cosiddetti responsabili del fatto, più precisamente chi, pur in assenza di investitura formale, esercita i poteri tipici di una precisa qualifica o funzione, in modo continuativo e significativo.

Di seguito sono evidenziate le potenziali aree sensibili ai reati di false comunicazioni:

- redazione del bilancio della Società, delle relazioni sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- tenuta della contabilità;
- beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- consulenze e mandati aventi ad oggetto servizi amministrativo-contabili o consulenza in tale ambito;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Per questa fattispecie di reati indicati al punto 1.1. i possibili profili di rischio possono essere individuati con riferimento:

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili sia affidata esclusivamente ai Responsabili

BrianzAcque S.r.l.

degli uffici Amministrazione e Finanza con approvazione del Amministratore Delegato ;

- l' amministrazione e finanza, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali;
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'amministrazione e finanza si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, il suddetto Ufficio effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dai Responsabili degli uffici Amministrazione e Finanza e supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Consiglio di Amministrazione sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto dall' Amministratore Delegato o altra carica Apicale;

1.4 Principi di comportamento

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del Bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- rispettare i principi contabili di riferimento;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della SOCIETÀ e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;

BrianzAcque S.r.l.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della SOCIETÀ, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- creare documenti o giustificativi per operazioni inesistenti;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ;

1.5 Processi, in generale, di riferimento:

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Amministrazione e Finanza

- Gestione dei flussi finanziari a breve/medio/lungo termine
- Contabilità e bilancio
- Gestione della fiscalità
- Sistemi Informativi
- Gestione della sicurezza (logica e fisica) dei sistemi e delle banche dati

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Amministrazione
- Finanza
- Controllo di Gestione
- Ufficio Qualità
- Sistemi Informativi

1.7 Procedure

Per la Direzione aziendale è sufficiente l'attenzione sul rispetto di procedure operative in linea ai principi organizzativi, di controllo e di comportamento, precedentemente indicati, in particolare per la gestione della contabilità e predisposizione del bilancio .

2) Reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche

2.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dall'ex D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *ter.*, in tema di reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare , attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali o alle società di revisione. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Esempio: un dipendente o consulente della società, con idonei artifici, non fornisce ai soci i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632)

Il reato consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In questo caso i soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale con una serie di condotte tipizzate dalla norma stessa che recano con ciò offesa al bene giuridico tutelato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

In questo caso siamo davanti ad un reato proprio degli amministratori . Il reato si compie quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche in modo simulato, conferimenti ai soci o liberino gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il socio che ha beneficiato della condotta illecita dell'amministratore e/o amministratori non potrà essere punito a meno che egli non concorra nel reato, ad esempio istigando alla restituzione dei conferimenti.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una riduzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Anche in questo caso soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta criminosa consiste nel ripartire ,fuori dai casi consentiti dalla legge, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti.

Al secondo comma la norma prevede, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

BrianzAcque S.r.l.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la ripartizione di utili che costituiscono, non utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si realizza con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

Come previsto per il 2626 c.c. risponderanno di concorso il socio alienante o l'amministratore della controllante se abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il presente reato è un "reato di evento" ovvero sia una condotta perseguibile e punibile soltanto ove dalla violazione della normativa suddetta sia derivato un danno per i creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come difficilmente realizzabile.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere integrato esclusivamente dai liquidatori di società commerciali, nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275 c.c.

Inoltre, per effetto dell'art. 2639 c.c., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

Si evidenzia infine che, quanto al regime di procedibilità, il presente reato è perseguibile soltanto a querela della persona offesa e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta illecita si determina quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

BrianzAcque S.r.l.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Soggetti attivi del reato possono essere: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori della Società.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza al fine di ostacolarne le funzioni; ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: la comunicazione di dati, suscettibili di valutazione, riguardanti il patrimonio (bilancio), al fine di evitare possibili controlli dell'Autorità di Vigilanza.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato prevede un comportamento delittuoso da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Tale reato introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

2.2 Possibili ambiti di commissione del reato

L'area critica va individuata nella funzione deputata alla trasmissione dei documenti o di ogni informazione necessaria o utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte dei soci, degli altri organi societari e delle Autorità di Vigilanza, nonché dei rapporti con i terzi.

Tali Attività possono coinvolgere tutte le Funzioni della Società ed in particolare:

- Amministratori o direttori;
- i Responsabili degli uffici: Amministrazione – Finanza – Controllo di Gestione della SOCIETÀ per quanto concerne l'attività di controllo della contabilità societaria;
- le altre funzioni amministrative per quanto di rispettiva competenza.

2.3 Principi organizzativi e di controllo

Per la suddetta fattispecie di reato(punto 2.2) a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle autorità pubbliche possono essere individuati i profili di rischio con riferimento:

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

BrianzAcque S.r.l.

- non vengano restituiti conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- non ripartire utili o acconti su utili se non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- non effettuare riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- non procedere a formazione e/o aumenti fittizi di capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale, revisori o altri organi di controllo pubblico;
- non determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- non compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali

A fronte di tale processo è necessario:

- disciplinare le attività in materia di tenuta dei libri sociali;
- l'archiviare i libri sociali in appositi luoghi protetti e riservati.

Attività per i rapporti con privati

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte;
- i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico

BrianzAcque S.r.l.

valore o siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale. Tali doni, beni o altre utilità offerti o promessi non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;

- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la società;
- elargire denaro o altre utilità a collaboratori esterni, consulenti, fornitori non previsti dal contratto intercorrente fra le parti o dal tipo di incarico svolto da tali soggetti.

2.4 Principi di comportamento

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti degli organi sociali, devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
- non ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alla autorità medesime (i soggetti attivi del reato risultano essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori)

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della SOCIETÀ, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ;

BrianzAcque S.r.l.

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

Redazione, consultazione e conservazione libri sociali

Rendere disponibile ogni documento richiesto dalle funzioni di vigilanza pubbliche e non effettuare comportamenti di ostacolo al controllo da parte delle stesse autorità pubbliche.

Attività per i rapporti con privati

E' fatto espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di corruzione tra privati, nonché di porre in essere comportamenti in violazione dei principi richiamati nella presente parte speciale.

E' importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con fornitori, clienti ed altri siano basati su pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è sconsigliabile accettare o dare qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo da qualsiasi persona con la quale la società intrattiene rapporti d'affari. L'accettazione o l'elargizione di doni potrebbe suggerire o insinuare che il donatore o il beneficiario sia tenuto a dare o ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, come ad esempio termini o condizioni più convenienti.

2.5 Processi, in generale, di riferimento:

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Organi Sociali (Amministratori, Presidente, Amministratore Delegato, Collegio Sindacale)

Segreteria Societaria

Amministrazione e Finanza

- Gestione dei flussi finanziari a breve/medio/lungo termine
- Contabilità e bilancio
- Gestione della fiscalità
- Sistemi Informativi
- Gestione della sicurezza (logica e fisica) dei sistemi e delle banche dati

2.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Segreteria - protocollo
- Amministrazione
- Finanza

- Controllo di Gestione

2.7 Procedure

Per la Direzione aziendale è sufficiente l'attenzione sul rispetto di procedure operative in linea ai principi organizzativi, di controllo e di comportamento, precedentemente indicati.

In particolare sarebbe opportuno formalizzare ad una funzione interna (esempio la Segreteria - protocollo), i compiti di:

- predisporre e comunicare tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali assicurandone la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento;
- rendere disponibile ai componenti degli organi sociali, la documentazione propedeutica allo svolgimento delle adunanze, con ragionevole anticipo rispetto alle riunioni stesse;
- definire le modalità di gestione ed archiviazione, a cura dello stesso Ufficio, della documentazione rilevante a supporto delle principali fasi del processo.

3) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In linea generale, la Direzione aziendale e le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale B. E notizie in riguardo a operazioni di finanza straordinaria, operazioni patrimoniali straordinarie e operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, destinazione dell'utile.

Inoltre, copia del bilancio e relazione sulla gestione, quando vengono redatti.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

C

Delitti contro la personalità individuale
(art. 25 quinquies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di delitti contro la personalità individuale.....	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione.....	5
Possibili ambiti di commissione del reato	5
Principi organizzativi e di controllo	6
Principi di comportamento	6
Processi, in generale, di riferimento	7
Strutture della società coinvolte	7
Procedure	7
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	9

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’
INDIVIDUALE
(art. 25 quinquies del Decreto)**

1) Reati in tema di delitti contro la personalità individuale

1.1 Le fattispecie di reato

La presente fattispecie si riferisce ai delitti contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell’art. 5, Legge 11 agosto 2003 n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus dell’ex Decreto 231/01 l’art. 25 quinquies “delitti contro la personalità individuale”. Si descrivono brevemente le fattispecie richiamate nel presente Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione Minorile (art. 600 bis c.p.)

E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000, chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000, chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

BrianzAcque S.r.l.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui sopra. Chiunque, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 51.645.

Chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

Pornografia virtuale (art. 600 quater I c.p.)

Le disposizioni agli artt. 600 ter c.p. e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, la pena è diminuita di un terzo.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda i viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi pratica che cagioni effetti dello stesso tipo). La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando commesse a danno di un minore o se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

Per quanto riguarda le suddette fattispecie di reato, riteniamo potenzialmente ipotizzabile per BrianzAcque quella prevista dall'art. 600 c.p. "*riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*", come confermato dal risk assessment (allegato M).

Tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente finalizza la fattispecie illecita, ma anche a chi agevola solo finanziariamente la medesima condotta (pagamento della prestazione).

Un esempio potrebbe essere rappresentato dal procacciamento di servizi o lavori (attività di pulizia o piccole manutenzioni o appalti) tramite ditte appaltatrici che si servono di mano d'opera minorile, in nero o clandestina (ridotta quasi in schiavitù e che per tale ragione prestano la propria attività a prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla regolare concorrenza).

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono riguardare attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (utilizzo di cooperative, affidamento di appalti, elettricisti esterni, ecc.) ed attività relative servizi pulizia o lavorazioni esterne (terzisti, aziende esterne, ecc.)

Inoltre, anche se poco ipotizzabile per BrianzAcque, l'organizzazione aziendale deve escludere la possibilità che:

- qualcuno si procuri o detenga materiale pornografico all'interno della Società;

BrianzAcque S.r.l.

- siano organizzate iniziative turistiche aziendali che possano configurarsi in viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la SOCIETÀ dovrà:

- svolgere, con particolare attenzione, l'attività di selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali, ad esempio, le imprese o cooperative con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali fornitori deve essere valutata anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- richiedere e verificare che i propri partner/fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne- condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza- diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anomale;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui alla presente sezione;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile. Per quanto riguarda gli strumenti l'argomento è maggiormente approfondito nella parte speciale F "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

1.4 Principi di comportamento

La società deve:

- accertarsi di escludere dal parco fornitori imprese che potrebbero utilizzare mano d'opera clandestina o minorile;
- fissare in una policy richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti.

Anche se attualmente per BrianzAcque non sono previsti viaggi all'estero e di conseguenza risultano improbabili i rischi reato relativi all'art. 600 quinquies "*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*", tuttavia in via prudenziale riteniamo che la società dovrebbe valutare:

- di disciplinare che l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi aziendali deve escludere periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- di escludere eventuali partnership commerciali con società turistiche operanti in aree geografiche indicate al punto precedente e che è ravvisabile un potenziale coinvolgimento nel commercio, anche in via telematica, di

BrianzAcque S.r.l.

materiale pornografico minorile o forniscano informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Produzione/Servizi

- Gestione operativa delle attività svolte da terzi

Manutenzione

- Pianificazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (fabbisogni di fornitura e servizi, appaltatori, ecc.)

Servizi generali

- Appalti per servizi di pulizia sedi e stabilimenti

Risorse Umane

- Viaggi/ Trasferte per dipendenti e/o collaboratori

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Controllo di Gestione
- Direttore Tecnico Depurazione
- Direttore Progettazione
- Responsabile Ufficio Approvvigionamenti

1.7 Procedure

Rilevazione/identificazione delle presenze di personale esterno che opera all'interno dello stabile aziendale (manutentori, elettricisti, ecc.), nonché richiesta di iscrizione sul libro matricola alle aziende appaltatrici.

Nella gestione dei rapporti con imprese di terzisti, edili o cooperative a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori, LA SOCIETÀ deve introdurre nei contratti delle clausole:

- che l'impresa interessata dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello" di organizzazione, gestione e controllo, predisposto ai sensi dell'ex D. Lgs. 231/01, nonché del Codice Etico adottati ;
- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali previsti all'articolo 600 c.p. "riduzione in schiavitù", avendo dotato la

BrianzAcque S.r.l.

propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 1455 del c.v..

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo. Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala del personale utilizzato dal proprio fornitore o terzista è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, allo stesso Organismo di Vigilanza devono essere sottoposte, prima della diffusione, le clausole di salvaguardia da introdurre nei contratti per un parere.

Parte speciale

D

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza
sul lavoro

(art. 25 septies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.....	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	4
Possibili ambiti di commissione del reato	4
Principi organizzativi e di controllo	5
Principi di comportamento	14
Processi, in generale, di riferimento	14
Strutture della società coinvolte	15
Procedure	15
2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	16

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI
COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON
VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(art. 25 septies del Decreto – D. Lgs. 81/2008 – legge
123/2007)**

1) Reati in tema di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

1.1 Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, entrata in vigore il 25/08/2007, ha introdotto l'art. 25 septies nel plesso dell'ex D.Lgs. 231/2001, determinando quindi l'inclusione dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 III comma c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel novero dei reati presupposto di cui all'ex D.Lgs. 231.

Tale novità normativa è stata significativamente modificata dall'entrata in vigore del T.U. n. 81/2008, c.d. sulla Sicurezza sul lavoro e, in particolare, dall'art. 300 del citato Testo Unico. In linea generale, si segnala la volontà del legislatore di diversificare maggiormente le fattispecie di illecito contemplate dalla norma in relazione al loro potenziale disvalore, graduandone la sanzione e dando al giudice la possibilità di scegliere nell'ambito di una forbice di pena.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, si rappresenta la maggiore severità del sistema sanzionatorio nel caso di commissione del delitto di omicidio colposo (in misura pari a 1.000 quote) rispetto a quello di lesioni colpose (in misura non superiore a 250 quote).

Quanto alle sanzioni interdittive (già previste dall'ex D.Lgs. 231/2001), nel caso di omicidio colposo esse devono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; nel caso di lesioni colpose, la durata non deve essere superiore a sei mesi.

La novità fondamentale recata dal Testo Unico è contenuta nell'art. 30 che indica una serie di regole e criteri strutturali che il Modello di organizzazione aziendale deve possedere per poter avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'art. 25 septies dell'ex D.Lgs. 231/2001.

In relazione, infine, all'individuazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che si tratta di un complesso di norme eterogeneo di cui è arduo procedere ad un'elencazione esaustiva (ad es. L. n. 300/1970; D. Lgs. 626/1994; D.P.R. n. 303/1956; D. Lgs. n. 493/1996, etc.). Norma di chiusura dell'intero sistema antinfortunistico è l'art. 2087 c.c. che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Il tema della sicurezza è un tema trasversale all'attività della Società e richiede una costante attenzione e raccordo con il sistema aziendale di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. A tal fine ed in particolare per i reati delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni gravi o gravissime (art. 590 III comma c.p.) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono predisposte, in assonanza alle Linee Guida UNI-INAIL o OHSAS 18001, le seguenti indicazioni.

Definizioni

Ai fini di una migliore comprensione:

- o *“Datore di Lavoro” o DDL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*
- o *“Decreto di Sicurezza” o “D.Lgs. 81/2008”: il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- o *“Delegato Sicurezza o Delegati Sicurezza”: sono i dirigenti ex art. 18 D.Lgs. 81/2008 ai quali il Datore di Lavoro può delegare, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, funzioni di responsabilità relative alla salute e sicurezza sul lavoro;*
- o *“DUVRI” o “Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze”: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi e che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;*
- o *“DVR” o “Documento di Valutazione dei Rischi”: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito da tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;*
- o *“Impresa affidataria”: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;*

- o *“Impresa esecutrice”*: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali;
- o *“Lavoratore”*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della Società;
- o *“Linee guida Uni-Inail”*: le linee guida elaborate dall’UNI e dall’INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001;
- o *“Medico Competente o Medici Competenti”*: i medici in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collaborano con il Datore di Lavoro di BrianzAcque ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza;
- o *“RLS” o “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”*: sono i soggetti eletti o designati per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, ovvero il rappresentante territoriale;
- o *“RSPP” o “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”*: è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- o *“Sorveglianza Sanitaria”*: l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- o *“SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione”*: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori;
- o *“SSL”*: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l’evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (Art. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 comma 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell’art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

BrianzAcque S.r.l.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Sicurezza *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*.

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto dei principi cardine dei sistemi di gestione insidiati dalle suddette linee guida al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, risulta notevole l'importanza che assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari etc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro. Di conseguenza in via generale si possono individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, le seguenti Attività Sensibili:

1. ***Pianificazione:*** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
2. ***Attuazione e funzionamento:*** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e

comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;

3. **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza;
4. **Riesame della Direzione:** si tratta delle attività del Vertice Aziendale volte a valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi.

Nell'ambito delle suddette Attività Sensibili sono proponibili i seguenti standard di controllo:

Pianificazione

- o **Politica ed Obiettivi:** esistenza di un documento formalizzato che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta Direzione Aziendale;
 - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- o **Piani Annuali e Pluriennali:** esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano di Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
 - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
 - preveda le responsabilità in materie d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.
- o **Prescrizioni legali ed altre:** esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
 - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
 - le modalità di diffusione delle stesse.

Attuazione e funzionamento

- o Norme e documentazione del sistema: esistenza di normative aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. Le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità d'archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità);
- o Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;
- o Organizzazione e Responsabilità – RSPP/Medico Competente/Incaricati: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
- o Organizzazione e Responsabilità – sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che:
 - disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, quando previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, del Responsabile dei Lavori;
 - disciplinino le modalità d'individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- o Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;

BrianzAcque S.r.l.

- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il Sistema Formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

o Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (ad es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

BrianzAcque S.r.l.

- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- o Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- o Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare tale norma:
- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
 - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
 - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).
- o Controllo operativo – dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma:
- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
- o Gestione delle emergenze: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:
- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;

- indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- o Gestione del rischio incendio: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
- ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VVF;
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- o Riunioni periodiche: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
- o Consultazione e comunicazione: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:
- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
 - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.
- o Informazione e Formazione: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
- la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le

istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

- la definizione delle periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;
- la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

- o Addestramento: esistenza di una norma aziendale che regolamenti le attività di addestramento. In particolare tale norma prevede:
 - ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;
 - tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
 - ambito, contenuti e modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.
- o Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: esistenza di una norma aziendale che definisca:
 - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
 - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi atto ad indicare le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolti nell'esecuzione di un'opera.
- o Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità dei fornitori. In particolare tale norma deve tener conto:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- o Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto

delle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Controllo e azioni correttive

- o Misura e monitoraggio delle prestazioni - infortuni: esistenza di una norma aziendale che indichi:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
 - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
 - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenuto conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio di infortuni.
- o Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
 - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (scheda di sicurezza);
 - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto, di eventuali controversie/contenzioni insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- o Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie: esistenza di una norma aziendale che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- o Audit: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal

sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;

- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione Aziendale.

- o Reporting: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - b) risultati degli audit

Riesame della Direzione

- o Conduzione del processo di riesame: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e della sicurezza in azienda e la tracciabilità di tale svolgimento:
 - l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli Audit;
 - l'analisi del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
 - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
 - la tracciabilità delle attività effettuate.

1.4 Principi di comportamento

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte rilevanti o il coinvolgimento nella commissione dei reati di questa parte speciale tutti i destinatari Amministratori, dirigenti e dipendenti della società, si attengano a regole di condotta conformi a quanto indicato al punto **1.3 principi organizzativi e di controllo**.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

I processi reputati a maggiore rischio sono i seguenti:

- Analisi ambientali;
- Analisi chimiche dei campionamenti reflui e potabili;
- gestione e manutenzione degli impianti di depurazione;

- trattamento acque reflue;
- trattamento dei fanghi di risulta, essiccamento e disidratazione;
- pulizia e manutenzione delle vasche;
- gestione e manutenzione degli impianti idrici;
- gestione e manutenzione degli impianti fognari;
- gestione e allacciamento fognatura;
- gestione allacciamento acquedotto;
- introduzione e manutenzione strutture di lavoro;
- gestione dispositivi di protezione individuale;
- gestione luoghi di lavoro.

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano principalmente coinvolte le seguenti funzioni aziendali:

- Direttore Tecnico (dal documento “Organigramma aziendale e Sistema delle Deleghe e Poteri, risulta: delegato a assumere le funzioni e la responsabilità per l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro dettate dal D. Lgs. 81/08 , ed in particolare di assumere tutti gli obblighi indicati all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 “*Obblighi del Datore di Lavoro delegabili e del Dirigente*”);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

con eccezione di quelli previsti dall’art. 17 (obblighi del Datore di Lavoro non delegabili).

1.7 Procedure

Ai fini della prevenzione le procedure che devono essere adottate sono quelle indicate al punto **1.3 principi organizzativi e di controllo**; con riferimento alla realtà organizzativa della società, risulta disponibile un’ampia documentazione sulla sicurezza sul lavoro contenuta nel **PdG07**, inoltre BrianzAcque è certificata ISO 18001.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'OdV devono essere inoltrati i seguenti flussi informativi:

- report relativo alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro carenti negli standard tecnico – strutturali di legge e tempi di adeguamento degli stessi;
- report derivante all'incremento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori determinati da cambiamenti delle attività o cambiamenti organizzativi;
- report sugli interventi posti in essere per la compliance con la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- nel caso di cantieri aperti il relativo elenco;
- report relativo alla riunione periodica di sicurezza sul lavoro;
- report relativo ai lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, biologici, materie esplosive, agenti cancerogeni, mutageni, ecc. e misure di prevenzione stabilite o in programma;
- report sulle ispezioni e verifiche in corso o concluse, da parte delle Autorità competenti;
- elenco degli incidenti sul lavoro registrati e malattie professionali accertate;
- report delle anomalie rilevate nel sistema aziendale di sicurezza sul lavoro (violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro);
- copia delle comunicazione del RSPP.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

E - 1

Reato di autoriciclaggio

(legge 15 dicembre 2014 n.186 - art. 25 octies dell'ex D.Lgs.
231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reato di autoriciclaggio	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione.....	4
Possibili ambiti di commissione del reato	4
Principi organizzativi e di controllo	4
Principi di comportamento	5
Processi, in generale, di riferimento	6
Strutture della società coinvolte.....	6
Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere.....	6
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	7

REATO DI AUTORICICLAGGIO

(legge 15 dicembre 2014 n. 186 – art. 25 octies del Decreto)

1) Reato di autoriciclaggio

1.1 Le fattispecie di reato

La fattispecie di reato riguarda il delitto di auto riciclaggio, in vigore dal 1° gennaio 2015, commesso da un apicale o sottoposto nell'interesse dell'ente.

Questo a seguito della legge n.186 del 15 dicembre 2014 che, non solo ha introdotto il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter del c.p.), ma ha previsto anche che il delitto di autoriciclaggio commesso da un apicale o da un sottoposto generi responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso. Con l'art. 3 comma 4 della legge n. 186/2014 il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato con l'inserimento del delitto di autoriciclaggio, ricollegabile ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies dell'ex D.Lgs. 231/2001 introdotto con l'art. 63 dell'ex D. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007).

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o sottoposti) dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di questo delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Poiché l'art. 25 octies dell'ex D.Lgs. 231/2001 ormai comprende ogni tipo di pulitura del denaro o beni di provenienza illecita (con l'eccezione dell'impiego per "godimento personale") è il caso di sottolineare che a monte dell'autoriciclaggio può esservi qualunque reato, compreso quello tributario (evasione fiscale, dichiarazione infedele o fraudolenta, emissione di false fatture, ecc.), che non rientrava nel catalogo dei reati dell'ex D. Lgs. 231/2001.

Ben si comprende, quindi, come a seguito dell'evoluzione della normativa della fattispecie del codice penale e della disciplina penal-tributaria, il rapporto tra la disciplina antiriciclaggio e il fenomeno dell'evasione fiscale sia ancora più stretto, in ragione dell'indubbio arricchimento a seguito di fenomeni evasivi, soprattutto se connotati da elevata insidiosità.

Le caratteristiche della condotta sanzionata fanno sì che, qualora l'ente abbia commesso uno dei suddetti reati fiscali antecedentemente la data di entrata in vigore della nuova norma (1° gennaio 2015), il reato di autoriciclaggio potrebbe comunque sussistere qualora, successivamente alla predetta data, si dovesse realizzare l'impiego, la sostituzione o il trasferimento del provento delle attività economiche.

L'art. 648 ter c.p, rubricato "autoriciclaggio" prevede due fattispecie delittuose distinte:

BrianzAcque S.r.l.

- al primo comma viene punito con reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro, chiunque (avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo di cinque anni) impiega, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- al secondo comma sono sanzionate con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro le medesime suddette attività, ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo di cinque anni.

Le sanzioni per l'ente, in caso di condanna, potrebbero essere l'interdizione dello svolgimento dell'attività per un periodo non superiore a due anni e le sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote e nei casi più gravi da 400 a 1000 quote.

Inoltre, per questa nuova fattispecie è stata pubblicata la circolare n. 19867 di Confindustria che cerca di porre alcune chiavi di lettura volte a chiarirne portata e ambito applicativo, in quanto un'interpretazione rigorosa eviterebbe il rischio che con un'applicazione estensiva l'autore di un reato tributario possa incorrere in automatico anche nell'imputazione per autoriciclaggio.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono le attività relative ai rapporti instaurati tra la SOCIETÀ ed i soggetti terzi, in particolare l'Amministrazione Finanziaria.

Tenendo conto della realtà strutturale e organizzativa di BrianzAcque le aree aziendali maggiormente sensibili potrebbero essere: finanza, acquisti, fornitori, clienti e consulenti.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Oltre alle fattispecie criminose individuate nella parte speciale E (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), risultano a maggior rischio le seguenti attività preventive:

- sistematicità e validità dei controlli di regolarità e quadratura tra importi contabilizzati ed importi registrati ai fini fiscali e relative imposte pagate;
- esplicito richiamo alle norme di legge civili e fiscali ed a corretti principi contabili, nell'ambito delle normative direzionali in tema di documentazione e registrazione dei fatti aziendali;
- esistenza di idonei controlli interni atti a garantire che tutte le operazioni di pagamento e incasso siano sempre assistite da idonee forme di autorizzazione e di documentazione;

BrianzAcque S.r.l.

- verifica della corretta osservanza delle norme di legge, civili e fiscali, in materia di investimenti finanziari e societari, nonché di operazioni finanziarie a medio e lungo termine con banche ed istituti di credito;
- esistenza ed efficacia di un idoneo sistema di controlli interni, atto a garantire la regolarità formale, fiscale e sostanziale delle fatture dei fornitori e dei clienti;
- verifica delle fatture in sospeso per contestazioni o altri motivi;
- accertamento del mancato arrivo di fatture a fronte di obblighi di fornitura adempiuti;
- verifica della corretta gestione e degli adempimenti interni per ritenute d'acconto per prestazioni professionali;
- verifica dell'idoneità della documentazione di ricezione ed accettazione dei beni per la contabilizzazione e pagamento delle fatture passive;
- verifica della regolarità delle operazioni di reso di beni o materiali ai fornitori;
- verifica di costi fittizi riportati in contabilità e così dichiarati anche ai fini fiscali;
- verifica di eventuali ricavi gonfiati o riportati per un importo inferiore (vendite in nero) che fanno sfiorare le soglie di punibilità del D. Lgs. n. 74/2000;
- può commettere il delitto colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accessi all'estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa.

1.4 Principi di comportamento

Per i principi di comportamento e relativi divieti si rimanda alla parte speciale **E**, completandola con:

- non sono ammesse sovrapposizioni o fatturazioni per operazioni inesistenti;
- non sono ammessi fatti criminosi di frode fiscale, alterando, modificando o omettendo dati per il corretto espletamento di tutti gli adempimenti di legge, civili e fiscali (esempio IVA, versamenti INPS o INAIL, IRAP, ecc.);
- non è ammesso il compimento di operazioni volte ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere;
- non è ammesso il semplice trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro diversamente intestato e acceso presso un

differente istituto di credito, anche con modalità frammentarie e progressive;

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

- Amministrazione Finanza & Controllo
- Contabilità e bilancio
- Tesoreria e Affari Fiscali
- Controllo di Gestione
- Risorse Umane
 - Paghe e stipendi, versamenti INPS, INAIL, ecc

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Amministrazione
- Finanza
- Controllo di Gestione
- Risorse Umane – Relazioni Industriali

1.7 Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

A mitigazione del potenziale rischio riteniamo sufficienti le attuali procedure indicate nella parte speciale **E**.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre ai flussi informativi indicati nella parte speciale **E**, all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate informazioni relative ad eventuali situazioni aperte con le Autorità Tributarie, INPS e INAIL.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

E

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita

(art. 25 octies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	3
Le fattispecie di reato	3
Possibili ambiti di commissione del reato	5
Principi organizzativi e di controllo	5
Principi di comportamento	7
Processi, in generale, di riferimento	9
Strutture della società coinvolte	10
Procedure	10
2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	11

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA**
(art. 25 octies del Decreto)

1) Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1.1 Le fattispecie di reato

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III Direttiva Antiriciclaggio) ha recato modifiche all'ex Decreto Legislativo 231/2001, introducendo l'art. 25-octies, relativo ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

In proposito, l' Art. 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti) recita:

- In relazione ai reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.
- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 dell'ex Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nella repressione di tali reati l'intento del legislatore è quello di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di evitare la contaminazione del mercato, di agevolare l'identificazione di coloro che “maneggiano denaro sporco”, di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi. Si tratta, infatti, di reati c.d. plurioffensivi, potenzialmente lesivi non solo del patrimonio della persona direttamente offesa, ma anche dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico.

Essi vanno considerati sia come reati generali (secondo la distinzione in precedenza indicata) che peculiari, perché il contesto bancario e finanziario risulta “privilegiato” per la commissione degli stessi.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di

BrianzAcque S.r.l.

capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Ricettazione art. 648 c.p.

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. La norma si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Con legge 119/2013 è stata aggiunta l'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

Riciclaggio art. 648 bis c.p.

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p.

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Possono costituire presupposto dei tre reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro: rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o di sostanze stupefacenti, etc. Peraltro non si richiede che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto né l'individuazione dell'autore dello stesso. Quanto all'elemento soggettivo, si evidenzia che mentre nella ricettazione è necessaria la sussistenza dello scopo di lucro come dolo specifico, nel riciclaggio è sufficiente il dolo

BrianzAcque S.r.l.

generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Inoltre, quando l'acquisto o la ricezione di denaro sono accompagnati dal compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, non è configurabile il reato di ricettazione ma il più grave reato di riciclaggio. Ad esempio per la Suprema Corte di Cassazione si ravvisa la fattispecie delittuosa del riciclaggio nella condotta dell'operatore bancario consistente nel versamento della somma contante di € 3.000,00, prelevata da un soggetto responsabile di una attività usuraria da un libretto al portatore aperto su suggerimento dell'intermediario, su di un libretto di deposito a risparmio, intestato ad un parente del primo e a seguito dell'apposizione della firma falsa del titolare (Cass. Pen. N.232869/2006).

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono le attività relative ai rapporti instaurati tra la SOCIETÀ ed i soggetti terzi.

In particolare, tenendo conto della realtà strutturale e organizzativa di BrianzAcque le aree aziendali maggiormente sensibili potrebbero essere: finanza, acquisti, fornitori, clienti e consulenti.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Con riferimento alle fattispecie criminose individuate in questa parte speciale, risultano a maggior rischio le seguenti attività:

Gestione dei conti correnti bancari

La gestione dei conti correnti bancari può essere strumentale alla realizzazione dei reati di cui sopra, nel caso in cui sia autorizzata l'apertura/utilizzo di un conto corrente bancario per la gestione di somme di denaro di provenienza illecita.

Ai fini della prevenzione la SOCIETÀ deve adeguarsi ai seguenti principi:

- le aperture e le chiusure dei conti correnti e le disposizioni di pagamento sono effettuate solo a cura di soggetti che sono dotati degli adeguati poteri in base al sistema di deleghe e procure in essere;

BrianzAcque S.r.l.

- le riconciliazioni dei conti correnti bancari sono effettuate con cadenza mensile a cura degli addetti amministrativi e verificate dal Responsabile Ufficio Finanziario;
- la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei conti correnti, inviata e ricevuta è archiviata presso l'amministrazione.

Gestione dei pagamenti

Ai fine della prevenzione la SOCIETÀ deve adeguarsi ai seguenti principi:

- L'amministrazione, effettua controlli preventivi su ciascuna fattura da mandare in pagamento con i dati riportati nella documentazione di supporto;
- l'amministrazione verifica che tutte le fatture da mandare in pagamento siano preventivamente approvate dalla Funzione competente;
- l'amministrazione, al momento della predisposizione del pagamento verifica l'effettiva corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e il fornitore di beni/servizi;
- l'amministrazione, dispone i pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; in particolare se il fornitore richiede di essere pagato su un conto corrente diverso da quello abituale, deve essere verificata la "coerenza" tra sede legale / amministrativa del fornitore ;
- l'amministrazione provvede all'archiviazione della documentazione relativa al pagamento dei fornitori.

Gestione degli incassi

La gestione degli incassi presenta profili di rischio inerenti alle fattispecie di reato di concorso in ricettazione e riciclaggio di beni o utilità di provenienza delittuosa, qualora la SOCIETÀ accetti consapevolmente pagamenti da fonte non lecita o comunque non certa, traendo profitto dall'operazione (ad esempio vendendo beni per valori superiori al valore di mercato o alle normali condizioni di vendita) e le stesse somme siano successivamente impiegate al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Ai fini della prevenzione l'amministrazione verifica:

- la presenza della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari o postali;
- la coincidenza fra l'ordinante del bonifico e la controparte della transazione commerciale oggetto del pagamento;
- che gli incassi ricevuti non provengano da paesi diversi da quello previsto da contratto/ordine di acquisto del cliente o comunque dal paese di residenza del cliente. In caso di difformità l'amministrazione dovrà richiedere autorizzazione scritta ad accettare l'accredito al Responsabile Ufficio Finanziario, da archiviare unitamente al documento contabile d'incasso. In caso di mancata approvazione l'importo ricevuto verrà nuovamente restituito all'ordinante tramite bonifico;
- l'amministrazione provvede all'archiviazione della documentazione relativa agli incassi e della documentazione attestante i controlli effettuati.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

Ai fini di una corretta gestione dei flussi finanziari è necessario attenersi ai seguenti principi:

BrianzAcque S.r.l.

- tutte le operazioni di finanziamento dirette (prestiti, mutui, obbligazioni, ecc.) o indirette (leasing, factoring, ecc.) devono rispondere a criteri di opportunità economica/gestionale e di regolarità formali, giuridica, fiscale e tracciabili.

Sponsorizzazioni e liberalità

Un profilo di rischio potrebbe essere l'utilizzo del canale sponsorizzazioni o liberalità per rimpiazzare del denaro di provenienza illecita, ed al fine di prevenzione è necessario:

- l'approvazione dei progetti e relative variazioni a cura del Direttore Generale o altra carica Apicale;
- l'utilizzo di idonei testi contrattuali, adeguatamente formalizzati, sulla base di standard redatti da legali;
- tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni scelte.

Procedure acquisti e selezione fornitori

Le ordinazioni d'acquisto di beni, servizi e prestazioni devono essere emesse unicamente a fronte di richieste formalizzate e regolarmente approvate, sulla base di idonee procedure di autorizzazione e comparazione di offerte.

La selezione dei fornitori deve essere effettuata con gli indirizzi stabiliti dalla Direzione aziendale con riferimento ad affidabilità dei fornitori ed a criteri di economicità, ed istituita una anagrafica fornitori attivi e potenziali, contenente tutti gli elementi di titolarità, patrimonio, attività e prestazioni, idonei a consentire tracciabilità e obiettive valutazioni.

Inoltre, devono essere istituiti idonei controlli sui beni consegnati dai fornitori, con separazione di compiti tra chi ordina, chi riceve e chi utilizza.

1.4 Principi di comportamento

Gestione dei conti correnti bancari

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

- informare immediatamente la Direzione aziendale e l'Organismo di Vigilanza, quando sospettano di individuare somme di denaro di provenienza illecita;
- non effettuare pagamenti: non debitamente autorizzati: 1) a imprese/professionisti/altro non chiaramente identificabili; 2) su conti correnti esteri "paesi a rischio" se i beneficiari non sono chiaramente identificabili;
- evitare di aprire conti correnti bancari se non sufficientemente documentati e a fronte di non corretti livelli di autorizzazione e responsabilità.

Se eventualmente la Funzione operativa interessata viene "forzata" ad effettuare una delle suddette operazioni deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Gestione dei pagamenti

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

BrianzAcque S.r.l.

- operare nel rispetto delle disposizioni aziendali, più precisamente non effettuare pagamenti non autorizzati, non documentati o a persone non identificabili;
- evitare o ridurre al minimo pagamenti in contanti, comunque non superiori a euro 3.000,00. Nel caso in cui, ad esempio, i pagamenti vengano effettuati a fronte di approvvigionamenti di beni / servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita, deve essere informato immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto:

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti a fornitori in contanti;
- effettuare pagamenti per cassa eccetto per particolari tipologie di acquisto e comunque per importi nei limiti di legge (non superiori a euro 3.000,00);
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della SOCIETÀ o di società controllate, anche a seguito di illecite pressioni. In particolare tali misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione sono contemplate dalla Legge n. 190 del 6/11/2012;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della SOCIETÀ, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto. In merito, vedi anche il reato "Corruzione tra privati" trattato nella parte speciale B reati Societari.

Gestione degli incassi

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari, finanziari e degli incassi, devono:

- operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, Codice Etico, principi di lealtà, correttezza, eticità e trasparenza;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi, consulenze;
- utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione.

È fatto divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri, ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);

BrianzAcque S.r.l.

- detenere/trasferire denaro contante (superiore a euro 3.000,00) o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti di legge ;
- richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge ;

Sponsorizzazioni e liberalità

Non sono ammessi progetti di sponsorizzazioni o liberalità se:

- non approvati dal Direttore Generale o altra carica Apicale, nei limiti dei rispettivi poteri di spesa;
- privi di stima dei relativi impegni economici e di contratti adeguatamente formalizzati;
- privi di idonea documentazione ai fini della tracciabilità.

Procedure acquisti e selezione fornitori

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, le strutture coinvolte dovranno:

- ridurre al minimo gli acquisti effettuati con procedura di urgenza o in deroga alle modalità ordinarie;
- assoggettare i fornitori alla verifica dei requisiti (requisiti societari, professionali, eventuale rilascio di garanzie, onorabilità ecc.).

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Approvvigionamento di beni e servizi

- Ricerca, selezione e gestione dei fornitori e consulenti
- Definizione e formalizzazione accordi e contratti di fornitura

Produzione/Servizi

- Ricevimento/utilizzo di merci/prodotti di proprietà di terzi (clienti)
- Gestione dei clienti
- Gestione degli impianti

Amministrazione e Finanza

- Gestione dei flussi di cassa a breve/medio/lungo termine
- Incassi e pagamenti

Vertice Aziendale

- Sponsorizzazioni e liberalità

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Ufficio Finanziario
- Responsabile Controllo di Gestione
- Ufficio Segreteria
- Responsabile Laboratorio Analisi
- Ufficio Qualità
- Direttore Tecnico Depurazione
- Direttore Progettazione
- Responsabile Settore Fognatura
- Dirigente Settore Acquedotto
- Responsabile Ufficio Approvvigionamenti

1.7 Procedure

Procedure acquisti e selezione fornitori

Deve essere previsto:

- di ridurre al minimo gli acquisti effettuati con procedure d'urgenza o in deroga alle modalità ordinarie;
- la massima attenzione nella verifica dei requisiti del fornitore (societari, professionali, stati a "rischio", ecc.)

Questo aspetto è contemplato anche nelle attività di vigilanza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per quanto attiene all'affidamento di lavori, servizi e forniture, in particolare per la definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, varianti in corso di esecuzione del contratto e sub appalto (vedi PTPC Legge n. 190/2012).

Gestione dei conti correnti bancari

E' sufficiente attenersi a quanto sopra indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali. Ai fini della prevenzione è opportuno, comunque, informare, tempestivamente l'Organismo di Vigilanza per movimenti in conto di denaro "non chiari" sia in entrata che in uscita;

Gestione dei pagamenti

Basta adottare come procedura quanto indicato nel precedente punto relativo ai principi organizzativi, di controllo e di comportamento.

BrianzAcque S.r.l.

Gestione degli incassi

Formalizzare e informare l'amministrazione ad operare nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e più precisamente:

- gli assegni bancari e postali non possono essere emessi od accettati per importi superiori ai limiti di legge se privi della clausola di non trasferibilità o del nome o ragione sociale del beneficiario;
- per incassi in contanti superiori ai limiti di legge (euro 3.000,00) è necessario identificare il soggetto che effettua il pagamento;

Sponsorizzazioni e liberalità

Definire delle linee guida nel rispetto di quanto indicato nel punto precedente con riferimento ai principi organizzativi, di controllo e di comportamento.

In merito, ai punti sopra indicati, risulta disponibile una adeguata documentazione sul tema contenuta nel **PdG23** a cui fare riferimento

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, al verificarsi dell'evento ovvero secondo le modalità e i tempi eventualmente definiti dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare:

- elenco di eventuali progetti di sponsorizzazione e liberalità;
- elenco dei flussi monetari e/o finanziari, in entrata o in uscita, *non standard* realizzati nel periodo (attività straordinarie di investimento e disinvestimento di mezzi finanziari o beni);
- l'apertura di nuovi conti correnti con le indicazioni relative a Banca, Stato, condizioni e autorizzazioni/responsabilità;
- eventuali segnalazioni per il non rispetto degli obblighi previsti per il denaro contante e per gli assegni bancari/postali;
- eventuali segnalazioni di fornitori o clienti che hanno in corso vertenze giudiziarie o condanne;
- eventuali segnalazioni per tentativi di ottenere vantaggi privati da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione;
- eventuali segnalazioni ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

F

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24 bis dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione.....	7
Possibili ambiti di commissione del reato	7
Principi organizzativi e di controllo	7
Principi di comportamento	8
Processi, in generale, di riferimento	9
Strutture della società coinvolte	9
Procedure	10
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	11

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis del Decreto)

1) Reati in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.1 Le fattispecie di reato

La legge 28 marzo 2008, n. 48 in materia di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” introduce alcune modifiche, tra l’altro, al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Libro secondo del Codice Penale.

La legge in esame, inoltre, all’art. 7, prevede l’introduzione dell’articolo 24-bis nel novero dei reati presupposto di cui all’ex Decreto legislativo 231/01, così ampliando la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione alla commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Recita l’art. 7 “1. Dopo l’articolo 24 dell’ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente “Art. 24- bis – (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*).

1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Tale previsione legislativa estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.): se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria

o programmi specificamente destinati ad elaborarli¹. Pertanto i documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio².

La suddetta fattispecie si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il proseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):

chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.000,00 a 10.000,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici. Pertanto sono punite tali condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

¹Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

²Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

La fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.000,00.

Tale reato si realizza quando qualcuno si procuri, produca, riproduca importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato³.

Questo reato si realizza quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.): Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della

³ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater⁴.

La condotta vietata è pertanto costituita dalla mera installazione delle apparecchiature quando le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni⁵.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547

BrianzAcque S.r.l.

Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di sistemi informatici o telematici di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.): Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale reato è realizzabile solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

Alcune definizioni:

- **Credenziali:** insieme di elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente User ID e Password),
- **Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo;
- **Postazione di lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni;
- **Sicurezza Informatica:** insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici;
- **Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività della SOCIETÀ nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività aziendali potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Ai fini della prevenzione le norme generali devono dare attuazione a quanto segue:

- devono essere definiti processi adeguati alle dimensioni aziendali ed ai profili di operatività della società;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una *user* e *password* personale;

BrianzAcque S.r.l.

- bisogna assicurarsi che i terminali devono oscurarsi o scollegarsi dopo un periodo di inattività;
- l'utenza ed il profilo di accesso attribuito all'utente siano periodicamente rivisti per verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno portato alla relativa attivazione;
- se necessario e/o tecnicamente possibile, le attività ritenute maggiormente critiche sono "registrate" in opportuni log, regolarmente ispezionati per garantire che gli utenti effettuino solo le attività per cui sono stati autorizzati.
- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- funzioni "privilegiate" devono essere concesse solo se ne esiste una reale necessità, sulla base di un'esigenza specifica e il loro utilizzo deve essere controllato;
- devono essere definiti dei controlli sulle applicazioni di sistema per verificare che non vi siano state delle modifiche non autorizzate;
- agli utenti deve essere fornita un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi.

1.4 Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della strumentazione informatica della SOCIETÀ devono attenersi alle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e, in generale, alle norme aziendali che danno attuazione ai seguenti principi:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della SOCIETÀ evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password*, secondo le regole indicate dalla società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

E' fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla SOCIETÀ per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

BrianzAcque S.r.l.

informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;

- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti).
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione aziendale centrale dei Sistemi Informativi;
- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione della Direzione Sistemi Informativi o altra funzione responsabile;
- modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Sistema Informativo :

- Progettazione e gestione dei sistemi informatici
- Sicurezza logica e fisica dei sistemi informatici

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Uffici Amministrazione Finanza e Controllo

BrianzAcque S.r.l.

- Direttore Tecnico
- Responsabile Direzione Sistemi Informativi

1.7 Procedure

E' sufficiente diffondere quanto riportato nel Codice Etico e le regole e i divieti indicati nei precedenti punti: **1.3 principi organizzativi e di controllo – 1.4 principi di comportamento**

Risulta presente un ampio ed esaustivo regolamento (disciplinare interno in tema di Privacy) per l'utilizzo dei sistemi informatici di BrianzAcque a cui fare riferimento.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice etico e nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, inoltre:

- eventuali tentativi di atti di "pirateria" accertati sui sistemi informativi;
- utilizzo di password non autorizzate, nonché scambi delle stesse tra soggetti diversi;
- intercettazione di modifiche non autorizzate da parte degli utenti;
- backup di dati non riusciti.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

G

Reati in violazione del diritto d'autore
(art. 25 novies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di violazione del diritto d'autore	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	8
Possibili ambiti di commissione del reato	8
Principi organizzativi e di controllo	8
Principi di comportamento	9
Processi, in generale, di riferimento	9
Strutture della società coinvolte	9
Procedure	9
2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	10

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies del Decreto)

1) Reati in tema di violazione del diritto d'autore

1.1 Le fattispecie di reato

La legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. c), contenente “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nell'ex D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, in vigore dal 15 agosto 2009.

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25 novies, ex D. Lgs. 231/2001.

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis)¹ e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del Decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. “*peer-to-peer*”², indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui “*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche*

¹ Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, recante “*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.*”.

² Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

*di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*³;

- dell'art. 2575 c.c., per il quale *“Formano oggetto del diritto di autore⁴ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

In questa fattispecie di reato è tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e anche il suo onore e la sua reputazione che potrebbero essere lese da condotte delittuose da parte di soggetti terzi.

Articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori. È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La norma è volta a tutelare la corretta acquisizione, distribuzione e l'utilizzo dei software e delle banche dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti i comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

3 L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *“In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*.

4 Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., secondo cui *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

Articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico -musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d’autore;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure;
- l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, l’importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa⁵;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

La norma tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell’ingegno: opere destinate al circuito radio televisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenuti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l’ambito di applicabilità vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per far un uso non personale dell’opera d’ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro.

Articolo 171 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell’art. 171 *ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.

La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di tutela anticipata del diritto d’autore. Si tratta, pertanto, di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell’obbligo.

Articolo 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

5 Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall’art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest’ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione

BrianzAcque S.r.l.

accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171 *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171 *octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171 *ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171 *ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171 *octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171 *ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171 *octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Le disposizioni sopra esaminate tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno, ma anche il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera.

La scelta legislativa di descrivere in maniera analitica le fattispecie incriminatrici è sintomo della volontà di apprestare una tutela diffusa contro condotte illecite che si avvalgono di strumenti in rapida evoluzione tecnologica.

Inoltre, poiché si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa, essi assumono un rilievo importante in termini di rischio, in relazione ad alcune attività da considerare come sensibili con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Esempio: una società potrebbe porre in essere le seguenti condotte:

- a) detenzione a qualunque titolo
- b) importazione
- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione
- g) modificazione del contenuto

laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati

BrianzAcque S.r.l.

- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano:

- dell'installazione, manutenzione, aggiornamento e duplicazione di software forniti da terzi su componenti telematici ed infotelematici (*telefonia, radio navigatori, entertainment*), ovvero su componenti elettronici (*C.D., body electron ics, centraline elettroniche*);
- d'installazione e utilizzo di software per il funzionamento di processi gestionali;
- di campagne promozionali del marchio o prodotto dell'azienda, con l'utilizzo di opere d'ingegno protette su sistemi telematici o reti telematiche;
- di creazione e sviluppo di siti web informativi, illustrativi, commerciali con l'utilizzo di testi, immagini, documenti, oggetti materiali, disegni tecnici, fotografie e altro di opere d'ingegno protette;
- di riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati protetta.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario:

- introdurre procedure di controllo per verificare l'uso fatto dai dipendenti di internet, della posta elettronica e dei siti web;
- richiedere ai terzi, coinvolti nelle fasi di installazione, manutenzione e aggiornamento di software anche per i processi produttivi, di fornire prodotti con requisiti idonei e certificare la non violazione a quanto previsto dall' art. 25 novies del presente Decreto;
- introdurre procedure di verifica per accertare che non si faccia uso di opere d'ingegno o parte di esse protette dal diritto d'autore, nel caso di eventi promozionali o campagne promozionali dirette o con la partecipazione di

BrianzAcque S.r.l.

partner commerciali o agenzie specializzate. Nel caso l'azienda ne faccia, comunque, uso deve essere accertato l'avvenuto pagamento dei diritti d'autore previsti dalla legge, oppure la presenza di opposizioni da parte dell'autore o da chi ne detiene i diritti.

1.4 Principi di comportamento

La società conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- diffusione a tutti i dipendenti di valori etici comportamentali che vietano l'utilizzo, la diffusione e la riproduzione illecita di opere d'autore o programmi informatici protetti (rif. Codice Etico);
- accertare che vi è consapevolezza, da parte dei dipendenti, per il rispetto di quanto sopra. Nel caso che ciò succeda l'azienda deve adottare delle procedure per intervenire tempestivamente.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nel seguente capitolo.

Dipendenti

- Utilizzo con P.C. della rete esterna (internet, siti web)

Direzione aziendale

- Campagne promozionali

Sistemi Informatici

- Installazione, manutenzione e aggiornamento di software

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Staff di Presidenza
- Responsabile TAI
- Direttore Tecnico
- Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo
- Responsabile Ufficio Personale
- Responsabile Laboratorio Analisi
- Ufficio Qualità
- Responsabile Direzione Sistemi Informativi
- Direttore Tecnico Depurazione
- Direttore Progettazione

1.7 Procedure

Come per i delitti informatici (parte speciale F) le fattispecie di reato trattate presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche, a tal fine si può fare

riferimento al disciplinare interno in tema di Privacy, introducendo eventualmente dei miglioramenti, in riguardo a:

- delle regole interne con riferimento a quanto sopra indicato nei principi di comportamento;
- delle attività di verifica come esplicitato nel suddetto punto dei principi organizzativi e di controllo, nonché tutelarsi con forme contrattuali ad “hoc”.

2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare in forma scritta all’Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo. Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala di internet, della posta elettronica e dei siti web, è tenuto a comunicarlo in forma scritta all’Organismo di Vigilanza.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

H

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni
mendaci all'Autorità Giudiziaria

(art. 25 decies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.....	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione.....	3
Possibili ambiti di commissione del reato	3
Principi organizzativi e di controllo	3
Principi di comportamento	4
Processi, in generale, di riferimento	5
Strutture della società coinvolte	5
Procedure	5
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	6

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(art. 25 decies del Decreto)**

1) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1.1 Le fattispecie di reato

Con la legge n. 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*), in vigore dal 15 agosto 2009, è stato introdotto nell'ex D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *novies* (*rectius: decies*)¹, relativo al delitto di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.

La fattispecie, anche se già esaminata nell'ambito dei “Reati di crimine organizzato transnazionale” per i reati di intralcio alla giustizia, con l'introduzione dell'art. 25 decies si applica a prescindere dal requisito della **transnazionalità** di cui alla L. 146/2006 ed in caso di commissione, è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il reato si realizza quando qualsiasi soggetto chiamato in causa non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Trattasi di una tipologia di reato “trasversale” che non riguarda un'area aziendale in particolare, ma il rischio si concretizza ogni qualvolta sia coinvolto in un procedimento penale un dipendente o un collaboratore nella veste di indagato/imputato, a prescindere dal suo ruolo in azienda o dal tipo di collaborazione.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

L'azienda deve predisporre tutte le misure idonee a prevenire i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. In particolare, ai dipendenti e collaboratori è fatto espressamente obbligo di conoscere e rispettare:

- le indicazioni del Codice Etico;
- il contenuto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

¹ Trattasi di evidente refuso, essendo già stato introdotto, con legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, co.7, lett c), in vigore dal 15 agosto 2009 e pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2009, l'art. 25 *novies* in tema di reati contro il diritto d'autore.

BrianzAcque S.r.l.

- il sistema organizzativo ed i livelli di responsabilità.

Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con L'Autorità giudiziaria è fatto obbligo:

- che i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- che i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- che i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità) L'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nell'ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

1.4 Principi di comportamento

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 *decies* dell'ex D. Lgs. 231/01;
- evitare di intraprendere, nel corso di procedimenti penali a carico di un qualunque soggetto, azioni illecite che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- per il soggetto imputato in un procedimento penale, di respingere ogni illegittima pressione, da parte di qualsivoglia persona, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- informare, nel caso di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza.

BrianzAcque S.r.l.

E' fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità nel malinteso interesse della società, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della società;
- indurre il destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Quanto sopra, ed in particolare per la gestione del contenzioso, è trattato anche nella parte speciale A dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale:

- Tutti i settori e funzioni aziendali, in particolare gli Apicali, i collaboratori, i professionisti e i legali.

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Staff di Presidenza
- Responsabile TAI
- Responsabili Uffici Amministrazione, Finanza e Controllo
- Responsabile Ufficio Personale
- RSPP
- Direttore Tecnico Depurazione
- Responsabile Ufficio Approvvigionamenti

1.7 Procedure

Comportamenti coerenti con la cultura della legalità, trasparenza, lealtà, correttezza e integrità diffusi con il Codice Etico.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo.

In particolare:

- dovrà essere prevista un'informativa periodica in merito ad eventuali procedimenti penali in corso in cui è coinvolta la SOCIETÀ.
- l'Organismo di Vigilanza dovrà partecipare agli incontri inerenti i relativi procedimenti in corso, al fine di ottenere una piena conoscenza dei fatti.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

I

Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25 bis dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.....	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi organizzativi e di controllo	7
Principi di comportamento	7
Processi, in generale, di riferimento	7
Strutture della società coinvolte	7
Procedure	8
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	9

DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25 bis del Decreto)

1) Reati in tema di delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento

1.1 Le fattispecie di reato

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), in vigore dal 15 agosto 2009, ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto in grado di corresponsabilizzare l’ente ai sensi dell’ex D. Lgs. 231/2001.

Tra i numerosi reati, quello di cui all’articolo 473 c.p., assieme al successivo, è stato inserito nell’articolo 25-bis, la cui rubrica è stata modificata per ricomprendervi appunto le fattispecie a tutela di strumenti e segni di riconoscimento.

Gli articoli 473 e 474 c.p. richiamano due delitti contro la fede pubblica, che sono stati contestualmente riformulati dalla medesima Legge 99/2009.

La Legge n. 99 ha modificato l’articolo 473 c.p., da un lato, intervenendo sul piano dell’elemento soggettivo, dall’altro inasprendo l’apparato sanzionatorio, prevedendo espressamente che, per le condotte aventi ad oggetto marchi e segni distintivi, il minimo edittale non possa essere inferiore a sei mesi di reclusione e possa essere applicata la multa fino a 25.000 euro e che, nelle ipotesi di contraffazione di brevetti, disegni e modelli industriali, possa essere applicata la pena della reclusione fino a quattro anni, con un minimo edittale di uno, e la multa fino a 35.000 euro.

L’articolo 474 c.p. è stato modificato dalla Legge n. 99 su più fronti, portando ad una migliore indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie e ad uno sdoppiamento dei delitti previsti, con un diverso apparato sanzionatorio rapportato alle due diverse condotte ora previste nei commi primo e secondo. Infine, è stato ridotto lo spettro delle condotte punibili con l’indicazione del dolo specifico di profitto.

Ai sensi dell’articolo 25-bis dell’ex D.Lgs. 231/2001, a seguito della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dell’ex D.lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno.

I reati contemplati dall’art. 25 bis sono:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di pubblico credito o di valori

BrianzAcque S.r.l.

di bollo (art. 460 c.p.) – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Ai suddetti reati si sono aggiunti:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Si descrivono di seguito le singole fattispecie dei reati di falsità contemplate nell'ex D. Lgs. 231/2001 dall'art. 25 bis.:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c. p.) – Alterazione di monete (art. 454.c.p.)

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- Contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.
- Alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.
- Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione.
 - La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.
 - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta.
- Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 c.p. si riferisce invece ai fatti in cui le monete vengano dolosamente alterate diminuendone il valore¹ o in cui le si utilizzi per contraffarle.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.) – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della società. Infatti, potrebbe

¹ La fattispecie si riferisce, ovviamente, alle monete in oro.

essere chiamato a rispondere del reato in oggetto il dipendente di una società che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità. Ciò, ad esempio, nell'intento di evitare alla società gli oneri derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute o il conseguente rischio di immagine per il particolare ruolo delle società bancarie.

Quanto sopra vale anche per:

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto vero ovvero una merce.

Poiché la norma civilistica a tutela dei segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali non era presente all'epoca dell'introduzione del delitto, la dottrina più attenta ritiene che siano stati inseriti nell'articolo in esame solo per evitare una nozione troppo restrittiva di marchio tutelabile².

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) si integrano ponendo in essere la medesima condotta, pur avendo un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma si concretizza su marchi e su altri segni distintivi, mentre quella del secondo su brevetti, disegni o modelli industriali.

Le due fattispecie di delitto previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 c.p. non sono reati di danno, in quanto non richiedono la lesione della fede pubblica in senso oggettivo: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

² Marinucci, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in Enciclopedia del Diritto, XVI, Milano, 1967

BrianzAcque S.r.l.

Si tratta di reati di pericolo concreto, giacché l'integrazione dell'elemento oggettivo richiede la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Sul fronte delle condotte punibili, l'articolo 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

Sotto il profilo soggettivo, i reati di contraffazione e alterazione sono punibili a titolo di dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della falsificazione, nonché nella consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. ed introduca nel territorio dello Stato per farne commercio, detenga per vendere, o ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

A differenza dell'articolo 473 c.p., la fattispecie in commercio prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato.

In particolare l'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo della norma è specifico di profitto; pertanto la punibilità è indirizzata soprattutto nei confronti di operatori professionali che lavorano nel mercato dei prodotti contraffatti.

Il dolo generico, invece, deve cadere su tutti gli altri elementi richiesti dalla norma, e quindi è necessaria la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

Considerata la tipologia e la peculiarità di BrianzAcque i reati che eventualmente possono interessare questa realtà sono quelli relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchio o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano dei processi di progettazione, produzione, dell'installazione, manutenzione, aggiornamento di macchine e macchinari, nonché detengano per vendere o commercializzano prodotti industriali con marchi o segni distintivi.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario introdurre procedure di controllo per evitare di utilizzare:

- prodotti con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati.

La prevenzione potrebbe essere:

- l'affidabilità delle aziende fornitrici;
- introdurre delle modalità di protezione contrattuale verso fornitori o manutentori, per quanto viene fornito;
- introdurre dei controlli qualitativi per accertare la bontà del marchio o del segno distintivo introdotto da terzi in azienda.

Per la progettazione di nuovi prodotti/materiali con nuovi marchi o segni distintivi è necessario accertare che questi non siano già stati depositati/registrati da altri e provvedere all'immediata registrazione.

Quanto sopra vale anche per brevetti, disegni o modelli industriali.

1.4 Principi di comportamento

La società conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- non sono ammesse condotte di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di opere d'ingegno o prodotti industriali;
- non possono essere accettati prodotti o opere d'ingegno contraffatti, alterati o dove vi sia confusione sull'autentica provenienza del prodotto;
- i marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali di proprietà vanno tutelati con l'immediata registrazione.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

Produzione

Manutenzione

Vendita

Progettazione

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Responsabili Uffici Amministrazione Finanza e Controllo
- Responsabile Direzione Sistemi Informativi

BrianzAcque S.r.l.

- Direttore Tecnico Depurazione
- Direttore Progettazione

1.7 Procedure

Per BrianzAcque l'aspetto, non è di tale significatività da richiedere una specifica regolamentazione, basta attenersi a quanto indicato nei principi organizzativi e di controllo e nei principi di comportamento.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La Direzione aziendale provvede a comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo. Inoltre, informare lo stesso OdV sullo stato dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni di proprietà.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

J

Reati ambientali

(art. 25 undecies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di ambiente.....	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	13
Possibili ambiti di commissione del reato	13
Principi organizzativi e di controllo	13
Principi di comportamento	15
Processi, in generale, di riferimento	16
Strutture della società coinvolte	16
Procedure	16
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	18

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del Decreto)

1) Reati in tema di ambiente

1.1 Le fattispecie di reato

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nell'ex Decreto legge 231/2001 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Tale Decreto legge, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito della 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

a) Reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.). La fattispecie si realizza quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale protetta, fuori dai casi consentiti (arresto da uno a sei mesi, ammenda fino a euro 4.000)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.). La fattispecie si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione (le sanzioni previste sono l'arresto o l'ammenda ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.121/2011 – dell'art. 4, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE – dell'art. 4, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE);

b) Norme in materia di tutela delle acque

- reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per:

- art. 137 scarichi di acque reflue industriali:

Comma 3 “scarico senza autorizzazione” chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli 107 comma 1 e 108 comma 4 (arresto fino a 2 anni).

Comma 5 “superamento del valore limite” chiunque, in relazione delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, nell'effettuazione di uno scarico in acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico al suolo nella tabella 4 dell'allegato 5 o i limiti più restrittivi delle Regioni o Province o Autorità competenti (arresto fino a due anni, ammenda da 3.000 a 30.000 euro).

Comma 13 “scarico nelle acque del mare” se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle

BrianzAcque S.r.l.

disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

Comma 2 "scarico senza autorizzazione acque pericolose" quando le condotte descritte ai precedenti comma 3 e 5 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi tabella 5 e 3/A, la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni.

c) **Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati**

- reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per:

- art.256 attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Comma 1 lettera a) e b) chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt.:208 autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti – 209 rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale – 211 autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione – 212 albo nazionale gestori ambientali – 214 determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate – 215 auto smaltimento – 216 operazioni di recupero, sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi;

Comma 3 primo periodo chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata

Comma 3 secondo periodo chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Comma 4 per effetto del rinvio ai commi 1 – 2 – 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate permettono di individuare i soggetti attivi del reato nei soggetti individuati dai relativi atti o provvedimenti amministrativi. Anche in questo caso si tratta di contravvenzione e il reato può essere commesso con dolo o con colpa.

Comma 5 chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettui attività di miscelazione di rifiuti.

Comma 6 primo periodo chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni dell'art. 227 comma 1, lettera b).

E' prevista la sanzione pecuniaria:

fino a 250 quote per le violazioni dei Commi 1 lettera a) e 6 primo periodo;

da 150 a 250 quote per la violazione dei Commi 1 lettera b) - 3 primo periodo e 5;

da 200 a 300 quote e la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9 comma 2 dell'ex D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi per violazione del Comma 3.

Per le violazioni del Comma 4, che rinvia alle condotte dei Commi 1 e 3 le pene sono ridotte alla metà.

BrianzAcque S.r.l.

- art. 257 bonifica di siti. Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione delle responsabilità ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/2001 sono quelle previste 1 e 2.
Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e successivi. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione al predetto art. 242 comma 1
La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2)
Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento con il superamento delle soglie di rischio (artt. 240 e 242 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06)
Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato di tipo omissivo, posto a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.
E' prevista la sanzione pecuniaria:
fino a 250 quote per le violazioni del Comma 1;
da 150 a 250 quote per la violazione del Comma 2;
- art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 secondo periodo); Tale fattispecie di reato è rilevante ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001 limitatamente al Comma 4, secondo periodo, che prevede la pena di cui all'art. 483 c.p. (due anni di reclusione) a chi nella predisposizione di certificati di analisi rifiuti: fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti – colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La sanzione pecuniaria per tali violazioni, a titolo di dolo, è da 150 a 250 quote;
- art. 259 traffico illecito di rifiuti (comma 1) La condotta punibile è l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1/02/93 n. 259 e successive modifiche e integrazioni tra cui il regolamento CEE n. 2557/2001 e regolamento CEE n. 1003/2006 allegato II. (prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- art. 260 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2). Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena da tre a otto anni. Ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001 per la violazione del Comma 1 la sanzione pecuniaria è da 300 a 500 quote per la violazione al Comma 2 è da 400 a 800 quote;

BrianzAcque S.r.l.

- art. 260 bis sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, commi 8 secondo periodo); Le condotte punibili sono quelle relative: 1) certificato analisi rifiuti nella predisposizione sono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti o viene inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti – il trasportatore omette di accompagnare il trasporto con copia cartacea della scheda SISTRI e ove richiesto copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nell'ipotesi che si tratti di rifiuti pericolosi – quando durante il trasporto si faccia uso di un certificato dei rifiuti contenete false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti trasportati – il trasportatore accompagna il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, con una copia cartacea falsa della scheda SISTRI;
Per le violazioni dei Commi 6 e 7 secondo e terzo periodo e Comma 8 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote, per Comma 8 secondo periodo la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
- a seguito della legge n. 6/2014 (con riferimento al testo coordinato del D.Lgs. n.136/2013 – art.3) è stato inserito l'art. 256 bis nel D.Lgs. 152/2006 “*combustione illecita*”, più precisamente la nuova norma punisce:
 - chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica;
 - chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita, la pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto dei suddetti reati, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'art. 259 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte precedentemente citate e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

Detta norma, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa degli enti in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del predetto reato, configura la responsabilità, autonoma rispetto agli autori del reato, del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa

BrianzAcque S.r.l.

vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 dell'ex D. Lgs. 231/2001.

- d) **Norme a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera**
- o art. 279 le sanzioni (comma 5). Il reato si realizza quando, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti (comma 2, allegati I – II – III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006) Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per la violazione è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
- e) **Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**
- reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, con riferimento alla Legge n. 150 del 7 febbraio 2002 per gli art. 1 commi 1,2 e 4 e art. 6 comma 4;
- f) **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6. La condotta rilevante è quando, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive indicate nelle Tabelle A – B (esempio di sostanze lesive: idrocarburi contenuti fluoro e cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio, ecc) Per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
- g) **Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque**
- reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, con riferimento alla Legge n. 202 del 6 novembre 2007 per gli art. 8 commi 1,2 e 9 e art. 9 comma 1;
- h) **Delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica**
- In data 22 maggio 2014 con la Legge n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, più precisamente:
- o inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo – di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

BrianzAcque S.r.l.

- disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema – l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali – l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se del fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo – di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se il fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
- impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Questa figura delittuosa colpisce pesantemente vari comportamenti diretti in generale ad ostacolare, impedire o eludere le attività di verifica, accertamento o campionamento ambientale. Esempio, si pensi a chi utilizza un veicolo aziendale per impedire l'accesso allo stabilimento, chi nasconde documenti e atti, o ancora chi occulta una massiccia riduzione degli scarichi o nasconde attività che incidono sul carico inquinante del processo produttivo, fino al rifiuto di fornire la collaborazione ai soggetti incaricati del controllo.
- omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello

BrianzAcque S.r.l.

stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con al multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Per i suddetti nuovi reati è prevista una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) per chi si adopera per evitare che l'attività criminale sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuti le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria, ovvero provvede prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica e se possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento all'ex D.Lgs. 231/2001, scattano:

- la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato, mentre la misura è esclusa quando l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e , se necessario, all'attività di bonifica e di ripristino dei luoghi;
- le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di euro 25.800 ad un massimo di euro 1.549.000 sulla base dei reati, più precisamente per:
 - l'inquinamento ambientale la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote – il disastro ambientale la sanzione pecuniaria va da 400 a 800 quote – i delitti colposi contro l'ambiente la sanzione pecuniaria va da 200 a 500 quote – i delitti associativi aggravati la sanzione pecuniaria va da 300 a 1000 quote – il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività la sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione è estesa ai condannati per: inquinamento e disastro ambientale dolosi – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – impedimento del controllo – traffico illecito di rifiuti.

Le suddette fattispecie di reato potrebbero, in alcuni casi, estendere i rischi aziendali a fattispecie criminose già presenti all'interno dell'ex D.Lgs. 231/2001. E' questo il caso di reati di corruzione che potrebbero essere commessi in occasione di verifiche da parte della Pubblica Amministrazione in merito al tema dell'ambiente, anche a titolo di concorso nella filiera dei rifiuti

Con riferimento alle fattispecie di reati trattate nella presente parte speciale e tenendo conto delle attività prevalenti di BrianzAcque si ritiene:

- potenzialmente realizzabili i reati indicati alle lettere **a) b) c) d) f) h)**
- non probabili o nulli i reati indicati alle lettere **e) g).**

In particolare, per i gestori pubblici o privati del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), di cui BrianzAcque fa parte, è necessario fare riferimento, anche:

- al Dlgs. N.31 del 2/02/2001, derivato dalla Direttiva Europea 98/83;
- agli indirizzi strategici assunti dalla Giunta Regionale della Lombardia nel Dicembre 2002, indicanti i principi ispiratori in materia di gestione delle risorse idriche;

BrianzAcque S.r.l.

- alla Legge Regionale 26/2003, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che definisce la disciplina delle risorse idriche e sviluppa gli obiettivi regionali sulle acque e sugli ambienti connessi e indica le fondamentali direttrici per l'azione regionale.

Questi obiettivi assunti a livello strategico regionale e le misure da attivare sono indirizzati al mondo della produzione e dei servizi al fine di tutelare il sistema delle acque superficiali o sotterranee.

La Regione Lombardia individua una serie di aree che per motivi diversi devono essere sottoposte a particolare tutela: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – zone vulnerabili da fitofarmaci – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari – controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose.

Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 367 del 6/11/2003 sono stati fissati gli standard di qualità per le sostanze pericolose nelle acque superficiali e i termini temporali per il raggiungimento degli stessi, previsti al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2015.

.....
.....

Indichiamo alcune definizioni:

Rifiuti urbani: sono rifiuti urbani a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione – b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso civile di abitazione e assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade – d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali – f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e).

Rifiuti speciali: sono rifiuti speciali a) i rifiuti da attività agricole e agro/industriali – b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo – c) rifiuti da lavorazioni industriali – d) i rifiuti da lavorazioni artigianali – e) rifiuti da attività commerciali – f) i rifiuti da attività di servizio – g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi – h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie – i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti – l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti – m) il combustibile derivato da rifiuti – n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti pericolosi: sono da ritenersi pericolosi i suddetti rifiuti quando presentano le seguenti caratteristiche di pericolo a) esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitro/benzene – b) comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica – c) facilmente infiammabili: liquidi che a contatto dell'aria a

BrianzAcque S.r.l.

temperatura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi e infiammarsi, solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose – d) infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore a 55°C – e) irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria – f) nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata – g) tossico: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte – h) cancerogeno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza – i) corrosivo: sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva – l) infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine conosciute o ritenute, per buoni motivi, come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi m) tossico per la produzione: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza – n) mutageno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza – o) rifiuti: che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico – p) sensibilizzanti: sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici – q) eco tossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali – r) rifiuti: suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche precedentemente indicate.

Ecosistema: *è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata (esempio: un lago, un bosco, un prato, eccetera).*

Biodiversità: *variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie (diversità genetica), fra specie diverse e tra ecosistemi.*

SISTRI

Con l'art. 14 bis del D.Lgs. n. 78 del 1/07/2009 convertito con legge n. 102 del 3/08/2009 è stato disposto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, definisca tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati e l'entità dei contributi, da porre a carico dei soggetti obbligati, per la costituzione e funzionamento di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti SISTRI (attualmente non ancora operativo).

Per quanto sopra, indichiamo oggetti obbligati a iscriversi al SISTRI: 1) Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – 2) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi: le imprese e gli enti

BrianzAcque S.r.l.

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti (art.184, comma 3, lettere c) d) e g) del D.Lgs. n.151/2006) – 3) Commercianti e intermediari: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione – 4) Consorzi: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto di consorziati – 5) Trasportatori professionali: le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006) – 6) Operatori del trasporto intermodale: il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto (art. 18 legge n. 84 del 28/01/1994) – i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto – 7) Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) – 8) Recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

i soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa: 1) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c) d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006) – gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi (art. 2135 del codice civile) – le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui l'art. 184, comma 3, lettere c) d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006. – 2) Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Considerando l'attività prevalente di BrianzAcque riteniamo che le fattispecie di reati trattate nella presente parte speciale potrebbero realizzarsi nelle seguenti aree aziendali:

- impianti di depurazione per scarichi civili e industriali;
- impianti per il trattamento biologico dei rifiuti liquidi;
- impianti di potabilizzazione;
- reti fognarie;
- laboratori di analisi;
- gestione rifiuti;
- emissioni in atmosfera;
- autorizzazioni e certificazioni ambientali;
- presidio dei sistemi di sicurezza dei cantieri e degli impianti.

1.3 Principi organizzativi e di controllo

Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la SOCIETÀ dovrà:

- stipulare contratti con aziende che hanno i requisiti previsti dalla legge in materia ambientale e conosciute per capacità e serietà professionale (non hanno in corso cause per violazioni alle prescrizioni di legge), in particolare per quelli speciali e pericolosi;
- controllare che gli operatori economici utilizzati dalla società e inseriti nell'albo delle imprese qualificate per la gestione dei rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- verificare che il servizio di raccolta rifiuti speciali (es.: toner) e pericolosi (se presenti) sia conforme alle disposizioni normative di rifiuti (D.Lgs. 152/2006);
- per quanto sopra, verificare annualmente, se il servizio del registro di carico e scarico è affidato a terzi, che la produzione annua non superi per i rifiuti non pericolosi dieci tonnellate e per i pericolosi due tonnellate; in quanto se risultano superate tali quantità la società non può affidare la gestione di tale registro a terzi autorizzati;
- essere informati su ogni circostanza che possa incidere negativamente sulla erogazione dei suddetti servizi;
- garantire la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti e delle copie dei formulari ricevute;
- verificare l'attività di trasporto dei rifiuti affidata a terzi. L'art. 256 comma 1 Cod. Amb. Prevede che il Produttore è tenuto, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti

BrianzAcque S.r.l.

svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “*concorso colposo nel reato doloso*”. In particolare, l'attenzione va anche posta sul ritiro/trasporto affidato a terzi per prevenire casi di abbandono rifiuti, oppure che questi siano oggetto di un traffico transfrontaliero con successiva combustione illecita;

- verificare, in presenza di Deposito Temporaneo, che lo stesso venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- accertarsi che per le prestazioni industriali produttive la conseguente produzione di rifiuti ed emissioni di sostanze nocive risultino rispondenti alle normative vigenti in Italia e nell'UE. Tutte le macchine, impianti utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
- effettuare attività di verifica delle autorizzazioni degli scarichi idrici di acque industriali: presenza dell'autorizzazione, date di scadenza e rinnovo ed eventuali casi di sospensione o revoca, nonché il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni;
- verifica del rispetto dei valori limite prescritti dal D.Lgs. 152/2006 ed anche dei limiti restrittivi regionali. Attivando una procedura di segnalazione alle Autorità competenti e una procedura di bonifica, in caso di superamento dei limiti previsti;
- predisporre un sistema di campionamento al fine di verificare lo scarico di sostanze pericolose;
- accertarsi della presenza di specifiche autorizzazioni per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera, sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione;
- predisporre un monitoraggio costante sul valore delle emissioni in atmosfera, secondo le tempistiche previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle Autorità competenti;
- garantire l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurando un'adeguata manutenzione;
- prevedere procedure di budget per interventi di emergenza e urgenza (guasti, rotture, ecc.). Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite previsti dall'allegato 5 parte terza ex art. 101 D.lgs.152/2006;
- predisporre un piano di ispezioni in cui sono inseriti controlli di tipo documentale, tecnico, gestionale ed analitico, che possono essere così riassunti:
 - controllo documentale:** inquadramento autorizzativo, analisi delle principali prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico e dei valori limite che i parametri dello scarico devono rispettare, informazioni sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, sulla verifica dei documenti d'impianto, sulle disfunzioni più frequenti;
 - controllo tecnico:** raccolta di informazioni sulle caratteristiche qualitative medie dei reflui e delle acque depurate, sui reflui immessi nella rete fognaria

e sui rifiuti liquidi eventualmente ritirati e trattati, sui consumi di risorse e sulla produzione di fanghi e altri residui, misure in campo ed osservazioni su fenomeni cronici o acuti, che interessino i vari bacini e sullo stato dell'area e delle opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto;

controllo gestionale: raccolta di informazioni sul sistema di controllo del processo depurativo, degli scarichi industriali in rete fognaria, dei rifiuti liquidi trattati e dei fanghi prodotti, sugli autocontrolli, su piani e procedure di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e delle strutture d'impianto, su sistemi di gestione e/o accreditamento;

controllo analitico: elenco e descrizione dei punti di prelievo, delle modalità e tipologie di campionamento, prelievo dei campioni e verifica del rispetto dei limiti di legge;

- introdurre tutte le misure necessarie a conseguire un livello di protezione elevato dell'ambiente dove sono presenti impianti di trattamento dei rifiuti o presenza di scarichi nelle vicinanze a siti ambientali protetti, al fine di evitare un rischio di contaminazione.

1.4 Principi di comportamento

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da originare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 *undicies* dell'ex D. Lgs. 231/01;
- aggiornare tempestivamente la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti, a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulla base delle rispettive attribuzioni;
- vietare a chiunque di abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera incontrollata e tantomeno appiccarvi il fuoco;
- informare immediatamente il Vertice Aziendale, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità pubbliche competenti in presenza di situazioni che possono causare danni all'ambiente e alla salute delle persone, nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che operano con l'azienda (direttamente o indirettamente compresi fornitori, appaltatori, ecc.);
- garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

- Gestione e manutenzione degli impianti idrici
- Gestione e manutenzione degli impianti fognari
- Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione
- Gestione allacciamento fognatura
- Pulizia e manutenzione delle vasche
- Trattamento delle acque reflue
- Trattamento dei fanghi di risulta, essiccamento e disidratazione
- Analisi ambientali
- Analisi chimiche dei campionamenti reflui e potabili
- Gestione e controllo delle autorizzazioni e certificazioni ambientali
- Gestione e controllo dei rifiuti

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Presidente
- Segreteria – protocollo
- Risorse Umane – Relazioni Industriali
- QAES
- Grandi Clienti TAI
- Legale - Appalti
- Direzione Area Tecnica
- Controllo di Gestione
- Ufficio Qualità
- Depurazione
- Acquedotto
- Fognatura
- Depurazione
- Laboratorio
- Direzione Progetti

1.7 Procedure

Il rispetto dell'ambiente per BrianzAcque risulta essere strategico e di conseguenza la prevenzione dei reati ambientali, deve prevedere delle procedure che:

- coinvolgono e interessino anche i livelli più operativi dell'organizzazione;
- necessariamente prevedano una separazione di ruoli, dei livelli di responsabilità e massimo controllo delle attività compiute;

BrianzAcque S.r.l.

- distinguano il processo decisionale individuando i soggetti di responsabilità da quelli tenuti all'attività attuativa;
- definiscano le regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- prevedano di monitorare e sorvegliare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, nonché monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione di eventuali rischi di illeciti;
- sviluppino attività formative e informative previste per i ruoli assegnati.

Risultano presenti le seguenti procedure: LG10 criteri ambientali – LG12 criteri energetici - Deleghe ai direttori – PdG02 laboratorio – PdG4 conduzione reti e impianti – PdG 16 acquedotto -PdG 17 gestione rifiuti –PdG18 gestione ambientale/energetica - PdG 19 progettazione - PdG 21 impianti di depurazione – PdG 29 gestione automezzi.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala:

- dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, anche in presenza di semplici contravvenzioni o richiami da parte delle Autorità competenti;
- degli impianti di depurazione per scarichi civili e industriali;
- degli impianti per il trattamento biologico dei rifiuti;
- delle reti fognarie;
- dei risultati delle analisi;
- delle emissioni in atmosfera;
- delle certificazioni ambientali;
- di altre situazioni, in particolare per danni a habitat all'interno di siti protetti,

è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza deve essere destinatario dei flussi informativi in riguardo a:

- analisi ambientali;
- politica e obiettivi ambientali;
- bonifiche a siti danneggiati;
- investimenti per mantenere gli impianti in linea con gli standard qualitativi imposti dalla legge;
- valutazioni a seguito delle verifiche ispettive;
- sistema delle deleghe e procure in materia ambientale
- report di valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi, inclusa la gestione dei rifiuti.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

K

Delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25 duodecies dell'ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Reati in tema di delitto d’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	3
Possibili ambiti di commissione del reato	3
Principi organizzativi e di controllo	4
Principi di comportamento	5
Processi, in generale, di riferimento	5
Strutture della società coinvolte	6
Procedure	6
2) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	7

**DELITTO D'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI
TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
(art. 25 duodecies del Decreto)**

1) Reati in tema di delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1.1 Le fattispecie di reato

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 duodecies, a seguito della modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.Lgs. n. 109/2012, punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale).

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

La sanzione pecuniaria prevista è da 100 a 200 quote fino ad un massimo di 150.000,00 euro. La sanzione si aumenta di un terzo alla metà se i lavoratori irregolari occupati sono:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Per le aggravanti ai punti b) e c) l'aspetto è trattato anche nei delitti contro la personalità individuale nella parte speciale C del "Modello 231".

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda l'impiego di lavoratori stranieri presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare l'area interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro nelle fasi di valutazione delle necessità di impiego, la richiesta, la selezione e l'assunzione delle risorse.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggravante dell'art. 22 del D. Lgs. 286/98 comma 12, lettera b) "*se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa*" e lettera c) "*se i lavoratori sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 693 bis del codice penale*" i protocolli di prevenzione sono indicati nella parte speciale C, delitti contro la personalità individuale, del presente "Modello 231".

1.3 Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione del suddetto reato è necessario, per l'impiego di lavoratori stranieri:

- verificare la presenza di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Polizia di Stato, controllando che lo stesso non sia stato revocato, oppure scaduto. Nel caso in cui il lavoratore straniero presenti una ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, a seguito di presentazione di domanda di rinnovo entro i termini stabiliti, il permesso di soggiorno anche se scaduto non provoca problemi di legge.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se munito della prescritta dichiarazione di presenza.

L'iter corretto per l'impiego di uno lavoratore straniero è il seguente:

a) cittadino straniero residente all'estero

Presentazione della domanda di nulla osta di lavoratore straniero residente all'estero: il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso la Prefettura (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando l'apposito modulo. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La domanda sarà soggetta ad una graduatoria in base alle quote d'ingresso e all'ordine di presentazione.

Rilascio di nulla osta all'assunzione: il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione, con validità di sei mesi dalla data di rilascio (durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto).

Ingresso in Italia: dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi il lavoratore straniero, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno presentando la domanda e documenti previsti in allegato presso uno degli Uffici Postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale.

Obblighi di comunicazione per assunzione: il datore di lavoro deve comunicare il rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa (inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav"; questo modello vale anche per INAIL e INPS). Quando il datore di lavoro concede l'uso di un'abitazione al lavoratore (affitto, ospitalità e comodato) deve presentare entro 48 ore specifica comunicazione alla Questura o alla Polizia di Stato o al Sindaco.

Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno: prima della scadenza il lavoratore straniero deve presentare la domanda di rinnovo presso uno degli Uffici Postali abilitati (assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del

BrianzAcque S.r.l.

permesso di soggiorno). La ricevuta che rilascia l'Ufficio Postale garantisce al lavoratore straniero gli stessi diritti di un permesso di soggiorno valido.

b) cittadino straniero soggiornante in Italia

Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia: può essere legalmente assunto il cittadino straniero munito di: soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo – permesso di soggiorno che abilita al lavoro – permesso di soggiorno per “assistenza minorile” – permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sociale o per motivi umanitari o di studio. Nel caso il permesso risulti scaduto vale quanto indicato per il rinnovo.

Validità del permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno anche quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (dimissioni o licenziamento) se iscritto nelle liste di collocamento.

Divieto di assunzione: il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda entro i termini stabiliti per legge e documentata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato.

Al Responsabile Ufficio Personale o altre funzioni aziendali coinvolte, è fatto obbligo:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- con riferimento ai cittadini terzi: avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie; - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro) – acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze previste – verificare il mantenimento del certificato di idoneità alloggiativa – archiviare/conservare tutta la documentazione.

1.4 Principi di comportamento

Chi ha la responsabilità del reclutamento del personale deve prestare la massima attenzione per evitare di impiegare cittadini stranieri in attività di lavoro se privi dei requisiti indicati nel precedente punto principi organizzativi e di controllo.

Inoltre, è fatto divieto di impiegare/assumere personale, anche per contratti temporanei, di paesi terzi senza il rispetto delle normative vigenti, in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

A titolo esemplificativo di seguito indichiamo le aree o i settori comuni a tutte le società in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato trattate nella presente parte speciale.

BrianzAcque S.r.l.

Risorse Umane

- Gestione delle risorse umane

Direzioni operative

- Attività d'impiego di lavoratori

1.6 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabili Uffici Amministrazione Finanza e Controllo
- Responsabile Ufficio Personale
- Direttore Tecnico Depurazione

1.7 Procedure

Non riteniamo necessario l'introduzione di procedure. E' sufficiente rispettare/applicare quanto indicato ai punti 1.3 e 1.4 nonché al Regolamento interno per il reclutamento del personale.

2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Ufficio Personale semestralmente dovrebbe inoltrare all'Organismo di Vigilanza l'elenco dei lavoratori stranieri impiegati in BrianzAcque, indicando assunzioni e dimissioni, nonché le procedure di gestione/controllo adottate per i permessi di soggiorno.

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

L

Anticorruzione – misure anticorruzione - Trasparenza

(Legge n. 190 del 2012 – D. Lgs. n. 33 del 2013)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1 - Il quadro normativo di riferimento	3
2 - Gli adempimenti in BRIAZACQUE.....	4
3 - I soggetti coinvolti	5
4 – Misure anticorruzione	5
4.1 mappatura delle attività a rischio corruzione.....	5
4.2 Metodologia di valutazione dei rischi reato.....	6
4.3 Protocolli di prevenzione.....	6
4.4 Strutture della società coinvolte.....	8
4.5 Formazione	8
5 - I flussi informativi verso RPC	8

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1 - Il quadro normativo di riferimento

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n.190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*. L’obiettivo della normativa risiede nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione comprensivi di quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività, si possa realizzare un abuso, da parte di un soggetto, del potere affidatogli per il perseguimento di vantaggi privati.

Appare evidente come lo spirito della normativa anticorruzione persegua finalità parzialmente coincidenti con quelle del D.Lgs. 231/2001, normativa quest’ultima che presenta, tuttavia, una portata preventiva per certi versi più ampia, in considerazione della molteplicità e varietà dei reati in essa ricompresi, come riportato nelle presenti parti speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

A tal proposito la maggior parte dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012 sono ricompresi nella parte speciale **A** (reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio), quali ad esempio:

- la concussione e corruzione (artt. 317c.p. e successivi);
- la corruzione tra privati (ex art. 2635 c.c.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art. 319 quater c.p.)

Il quadro giuridico introdotto dalla normativa anticorruzione è stato inoltre integrato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), approvato con delibera n. 72 dell’ 11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CVIT) ora divenuta, ai sensi dell’art. 5 legge n. 125 del 30 ottobre 2013, Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.AC.).

Si rileva che la Legge n. 190/2012 ha, inoltre, stabilito una serie di prescrizioni in materia di trasparenza nei commi dal 15 al 33 dell’art. 1, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Le disposizioni in materia di trasparenza hanno, poi trovato puntuale dettaglio nei seguenti decreti:

- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012*”.

A seguito della Legge n. 190/2012 e relativo PNA le amministrazioni pubbliche e gli altri enti devono porre in essere le azioni necessarie per l’anticorruzione e

BrianzAcque S.r.l.

introdurre ed implementare le misure che si configurano obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in relazione al particolare contesto di riferimento e sono tenute a nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).

Di conseguenza tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri enti destinatari devono adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e, dove previsti, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo (D. Lgs. n. 231/2001).

Dal quadro normativo precedentemente tratteggiato e dalle successive precisazioni di A.N.AC emerge che i destinatari della normativa, sono:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo;
- enti di diritto privato in controllo pubblico e enti di diritto privato partecipati;
- enti pubblici economici;
- le società in house.

Poiché BrianzAcque è partecipata e controllata direttamente dai comuni soci secondo il modello house providing è obbligata ad adeguarsi a quanto previsto dalle leggi: n. 190/2012 – n. 33/2013 – n. 39/2013, nonché adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Trasparenza

La legge anticorruzione ha trovato puntuale dettaglio, in materia di trasparenza, nei D.Lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013. Successivamente la circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014 ha riassunto tutti gli obblighi di trasparenza a cui sono soggette le società partecipate pubbliche. Con questa circolare viene chiarito e delineato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuti nella Legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni. Più precisamente la circolare n. 1/2014 ha espressamente previsto che gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la Trasparenza e l'Integrità e che tale programma costituisca di norma una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

2 - Gli adempimenti in BRIAZACQUE

In linea con le disposizioni di legge BrianzAcque ha **adottato**:

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo come previsto dal D.Lgs. 231/2001 (MOD 231);
- il Codice Etico in conformità con il Codice di Comportamento;
- il PTPC, comprensivo anche della Trasparenza;
- la relazione annuale predisposta dal RPC
- il sistema Disciplinare;

BrianzAcque S.r.l.

- e nominato l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC).

Il dettaglio degli adempimenti previsti dalle leggi: n. 190/2012 – n. 33/2013 – n. 39/2013 e i soggetti coinvolti sono riportati sul PTPC, pubblicato secondo la legge vigente sul sito istituzionale nell'area dedicata alla “*Amministrazione Trasparente*”.

3 - I soggetti coinvolti

Con riferimento alla parte generale del MOD 231 ed in particolare per i punti:

2.2 l'attività e la struttura organizzativa di BrianzAcque;

2.6 i destinatari del Modello;

ai fini dell'anticorruzione per i responsabili di struttura Operativa/Funzione a rischio corruzione vi è un'estensione delle responsabilità, come segue:

- devono svolgere attività informativa nei confronti del RPC;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPC per individuare le misure di prevenzione;
- devono assicurare l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate;
- devono adottare le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, vengono inflitte nei modi e termini e con le garanzie di cui al capitolo 5 “ Sistema Disciplinare” della parte generale del MOD 231.

4 – Misure anticorruzione

4.1 mappatura delle attività a rischio corruzione

Con riferimento alla parte speciale “Introduzione” del MOD 231, più precisamente ai punti:

- mappatura delle attività a rischio;
- reati a potenziale rischio;

in cui sono individuate le specifiche aree considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, ai fini della Legge n. 190/2012 e del PTPC, in stretto raccordo con l'Organismo di Vigilanza, viene integrato il catalogo dei reati considerando le fattispecie penali espressamente introdotte dalla Legge n. 190/2012, come richiesto dal PNA agli Allegati 1 e 2.

Tra quelle citate nei suddetti allegati, valutate in relazione al contesto di BrianzAcque, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- affidamento servizi e forniture;
- provvedimenti amministrativi – finanziari;
- acquisizione e progressione del personale;
- gestione finanziamenti e fondi pubblici;
- procedimenti giudiziari – certificazioni – controversie

4.2 Metodologia di valutazione dei rischi reato

La metodologia per la valutazione dei rischi è indicata nel PNA / Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e Tavole delle misure da 1 a 14.

Questa metodologia non si differenzia molto da quella utilizzata per la determinazione/valutazione dei rischi reato previsti dal D.lgs. 231/2001 e trattati in maniera specifica, nella parte speciale “Introduzione” del MOD 231, i cui risultati sono stati recepiti nell’allegato “relazione dei risultati del risk assessment”. Pertanto anche per l’anticorruzione verrà validata la stessa metodologia utilizzata per il MOD 231, in sintesi, comunque, i punti fondamentali sono:

- analisi dei rischi effettuata, per ciascuna area e processo, secondo la matrice di valori medi, identificando i livelli di rischio: BASSO – MEDIO – ALTO;
- valutazione dei livelli di rischio in funzione degli indici di **probabilità** (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) e gli indici di valutazione dell’**impatto** (organizzativo, economico, reputazionale, immagine);
- inoltre, in aggiunta alla metodologia indicata nel PNA, vengono considerati e valutati gli aspetti di **mitigazione** del rischio (livelli di responsabilità, separazione dei compiti, struttura organizzativa, sistemi informativi, procedure e normative interne, eccetera).

4.3 Protocolli di prevenzione

Attraverso un’attività di ricognizione sulle famiglie di reato mappate nella parte speciale del MOD 231 (dalla lettera **A** alla **K**), per alcune di queste si è accertato che i relativi protocolli di prevenzione adottati per i rischi reato D.Lgs. 231/2001 sono efficaci anche per la prevenzione dei reati di corruzione previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA.

Pertanto, al fine di una più adeguata azione di prevenzione, la presente parte speciale **L** viene integrata con altri protocolli preventivi obbligatoriamente previsti dalla legge n. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA, considerando l’attività amministrativa, operativa e organizzativa svolta da BrianzAcque.

4.3.1 Affidamento servizi e forniture

In aggiunta ai protocolli di prevenzione già trattati nelle parti speciali: **A** “reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio” – **E** “reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” – **E 1** “reato di autoriciclaggio”, sono necessarie le seguenti regole:

- la designazione del Responsabile del Procedimento (RUP) è rimessa al Consiglio di Amministrazione o in alternativa all’Amministratore Delegato;
- il RUP e ciascun Commissario, a seguito della nomina, sottoscrivono apposita dichiarazione attestante l’assenza di cause di conflitto o di incompatibilità, ovvero cause di astensione;

BrianzAcque S.r.l.

- i soggetti che partecipano alle commissioni di gara in qualità di Presidente/Commissario e/o in qualità di RUP si astengono, in caso di conflitto di interessi, dall'assumere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alla propria mansione, dandone comunicazione scritta all'Amministratore Delegato;
- le Commissioni giudicatrici di gara devono dare evidenza, nei verbali predisposti dalla Commissione stessa, della presenza di eventuali soggetti estranei (ad esempio personale tecnico o altri ausiliari) alle relative sedute;
- il contratto deve recare i contenuti essenziali previsti dal bando/lettera d'invito. Più precisamente: indicazione della durata – prezzo del bene o del corrispettivo del servizio - le obbligazioni delle parti relativamente agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la firma da parte di referente munito di idonei poteri;
- accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione, capacità e onorabilità dell'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento e l'espletamento delle verifiche antimafia;
- ogni comunicazione con il concorrente deve avvenire per iscritto nelle forme di legge;
- ogni ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto deve essere sottoposta/approvata dal RUP, dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione.

4.3.2 Provvedimenti amministrativi – finanziari

Come indicato al precedente punto 4.3.1 le attività di prevenzione sono contenute nelle parti speciali: **A** “*reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio*” – **E** “*reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*” – **E 1** “*reato di autoriciclaggio*”. Queste attività di prevenzione risultano essere sufficienti al fine di prevenire anche eventuali situazioni di corruzione.

4.3.3 Acquisizione e progressione del personale

Gli specifici protocolli di prevenzione sono già trattati al punto “*selezione, assunzione e gestione del personale*” nel capitolo 3 “*reati di corruzione e concussione*” della parte speciale **A** relativa ai “*reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio*”.

4.3.4 Gestione finanziamenti e fondi pubblici

Gli specifici protocolli di prevenzione sono già trattati ai capitoli: 1 “*reati in tema di erogazioni pubbliche*” – 2 “*reati in tema di truffa e frode*” della parte speciale **A** relativa ai “*reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio*”.

4.3.5 Procedimenti giudiziari – certificazioni – controversie

Gli specifici protocolli di prevenzione sono già trattati nelle parti speciali: **A** al capitolo 3 “*reati di corruzione e concussione*” al punto “*gestione del contenzioso*”

– **H** “reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”.

4.4 Strutture della società coinvolte

Dai risultati del risk assessment e successive modifiche organizzative, per queste fattispecie di reato allo stato attuale risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
- Presidente
- Sistemi Informativi
- Segreteria – Protocollo
- Responsabile del SPP
- QAES
- Direzione Progetti
- Direzione area Tecnica
- Amministrazione
- Finanza
- Controllo di Gestione
- Grandi Clienti TAI
- Acquisti
- Commerciale
- Legale – Appalti
- Responsabile del Procedimento (RUP)

4.5 Formazione

Come previsto nel PTPC deve essere erogata la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e Trasparenza, non soggetta a vincoli di bilancio secondo le indicazioni della Deliberazione n. 276 del 2013 della Corte dei Conti.

La società dovrà preparare un piano formativo annuale in materia di etica, integrità, anticorruzione e trasparenza, specifico in funzione del ruolo, ed una sensibilizzazione generale a tutto il personale, da integrare con precedenti attività di formazione dedicate al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

5 - I flussi informativi verso RPC

Come prescritto per l’Organismo di Vigilanza (ODV) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) deve, necessariamente, perseguire una capillare attività di comunicazione e di scambio informativo all’interno di BrianzAcque tra tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, i soggetti coinvolti devono, mediante invio alla casella di posta elettronica dedicata (*Amministrazione Trasparente*), segnalare fatti corruttivi che potrebbero riguardare i seguenti aspetti:

- autorizzazioni o concessioni;

BrianzAcque S.r.l.

- affidamento di lavori;
- forniture e servizi;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari., nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- assunzioni di personale e piani di sviluppo.

Al soggetto che effettua la segnalazione deve essere assicurata la massima riservatezza ai fini della relativa tutela e dell'efficacia del sistema stesso (whistleblowing system).

Il RPC provvede a informare l'ODV a seguito di fatti rilevanti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, affinché si possano valutare i profili di criticità ed eventuali impatti rispetto alla materia disciplinata dal D. Lgs. 231/2001 oltre alla Legge n. 190/2012, tutto ciò in riguardo anche alle azioni da adottare.

BrianzAcque S.r.l.

Parte speciale

M

Altri reati previsti dal Decreto
(ex D.Lgs. 231/2001)

FEBBRAIO 2016

INDICE

1) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) 3

2) Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto) 4

3) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato 4

4) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto) 5

5) Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati (art. 25 comma 1 – art- 25 ter comma 1, lett. s bis del Decreto)..... 7

6) Frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p comma 3) 8

7) Reati di crimine organizzato transnazionale..... 9

8) Reato di adescamento di minorenni 10

ALTRI REATI PREVISTI DAL DECRETO

Considerata la tipologia e peculiarità di BrianzAcque, confermata dall'analisi di risk assessment effettuata, riteniamo che le fattispecie di reato che di seguito indichiamo non rappresentino dei rischi concreti per la società:

1) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”), è stato introdotto nell'ex D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter rubricato “delitti di criminalità organizzata”.

L'inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i reati-presupposto previsti dall'ex D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta e, anzi, le recenti modifiche introdotte ad opera della predetta Legge 94/2009 vanno a colmare un'incongruenza normativa venutasi a creare a seguito della ratifica in Italia, con la Legge 146/2006, della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata (c.d. “Convenzione di New York”).

La Legge 94/2009 ha razionalizzato, dunque, il sistema della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti di associazionismo di rilievo nazionale.

Fino all'entrata in vigore della Legge 94/2009, era prevista, infatti, la corresponsabilità dell'ente per reati di tipo associativo a condizione che gli stessi avessero natura transnazionale ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 146/2006.

Con l'introduzione nell'ex D.Lgs. 231/2001 dell'art. 24-ter, qualora i soggetti apicali della società ovvero soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi commettano, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alcuno dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, all'ente si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 dell'ex D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 24-ter dell'ex D.Lgs. 231/01, se l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

i reati considerati dall'art. 24 ter dell'ex D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

BrianzAcque S.r.l.

- Delitti associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera, scambio elettorale politico-mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- Altri delitti (sequestro di persona a scopo di estorsione - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi comuni da sparo)

2) Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

In materia di reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, BrianzAcque in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, evidenzia in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico che:

- la configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 quater è tale per cui si può ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l'agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità di BrianzAcque);
- è in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio di BrianzAcque a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano, di seguito, le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 quater:

- Associazioni sovversive art. 270 c.p.
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico art. 270 bis c.p.
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione art. 280 c.p.
- Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione art. 289 c.p.
- Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato art. 302 c.p.
- Cospirazione politica mediante accordo e Cospirazione politica mediante associazione artt. 304 – 305 c.p.
- Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata artt. 306 – 307 c.p.

Comprese, anche, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

3) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

La “legge Comunitaria del 2004” (Legge n. 62 del 2005) ha ulteriormente incrementato il catalogo dei reati dalla cui commissione, sussistendone i presupposti di cui all'ex D.Lgs. 231/2001, può discendere la responsabilità amministrativa della società. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01 che richiama i reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del D.Lgs. n. 58/1998, T.U.F.), di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o

BrianzAcque S.r.l.

diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati – non sono sconosciuti al nostro ordinamento che, già da tempo, disciplinava e puniva le ipotesi di insider trading (art. 180 del T.U.F., oggi modificato dalla citata legge Comunitaria) ed aggioaggio.

Si riportano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'ex D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *sexies*:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)
- Manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)
- Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB (art. 170 *bis* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)

Questi reati, di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati - prevedono fattispecie connesse con altre già in precedenza presenti nel nostro ordinamento quali l'aggioaggio (vedi *infra*) e l'*insider trading*.

4) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)

La legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. b), contenente “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nell'ex D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis*.1, in materia di “delitti contro l'industria e il commercio”, in vigore dal 15 agosto 2009.

Si illustrano, di seguito, i reati richiamati dall'art. 25 *bis*.1, ex D. Lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513 bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale).

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale).

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale).

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517 ter del codice penale).

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (articolo 517 quater del codice penale).

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Con riferimento ai delitti sopra indicati, si rileva come il bene giuridico protetto sia il sistema economico nazionale, sotto il duplice profilo attinente al libero esercizio di attività produttive (artt. 513 e 513 *bis* c.p.) ed alla correttezza degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti (artt. 516 e 517 c.p.).

5) Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati (art. 25 comma 1 – art- 25 ter comma 1, lett. s bis del Decreto)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alle ipotesi di corruzione privata e di concussione per induzione. In particolare:

- è aggiunto il nuovo art. 319 quarter c.p., con il delitto di “induzione indebita a dare o promettere utilità” che punisce sia il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare, sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità;
- viene riformulata la fattispecie di cui all’art. 2635 del c.c. (corruzione tra privati) con riferimento ai reati di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, si applica la pena di reclusione fino a un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se il reato viene commesso da un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto operante presso una società i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

E’ prevista l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente (ex D.Lgs. 231/01):

- all’art. 25 comma 3 il reato di concussione per induzione non risulta più limitata alla società pubblica ove operi il funzionario che induce indebitamente il soggetto privato a dare o promettere utilità, ma viene estesa la responsabilità anche alla società privata cui appartiene il soggetto apicale o sottoposto che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell’indebito;
- all’art. 25 ter, comma 1, lett. s) bis, per il reato di corruzione tra privati, chiunque dia o prometta denaro o altra utilità alle persone sopra indicate è punito con le pene previste al comma 1 dell’art. 2635 c.c.

A carico dell’ente sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per il reato di “corruzione tra privati”;

- sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché sanzioni interdittive non inferiori a un anno, per il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il reato sarebbe rappresentato dalla coartazione, della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione stabilisce la punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito, inoltre vi è un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui.

Alla luce della fattispecie di reato sopra indicata, riteniamo che le criticità connesse al reato in esame siano sufficientemente comprese nella parte speciale A dei reati contro la Pubblica Amministrazione(reati di corruzione e concussione) e nella parte speciale B reati Societari (corruzione tra privati).

6) Frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p comma 3)

In data 14 agosto 2013 D.L. n. 93 intitolato “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'art. 24 bis dell'ex D.Lgs. 231/2001; più precisamente:

- a) frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p. comma 3);
- b) indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9, ex D.Lgs.231/2007);
- c) trattamento illecito dei dati (art. 167 D.Lgs. n.196/2003),
- d) falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante (art. 168 D.Lgs. n. 196/2003);
- e) inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs. n.196/2003).

Il 2 ottobre 2013 le Commissioni permanenti **I** (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) e **II** (Giustizia) hanno deliberato (n. 1540 A) di sopprimere le fattispecie di reato indicate ai punti b) – c) – d) – e), lasciando in vita solo la fattispecie di reato indicato al punto a).

Inoltre, il reato dell'art. 640 ter c.p. comma 3, con Legge n.119 del 2013 è stato modificato in “frode informatica del certificatore di firma elettronica art. 640 quinquies c.p.”.

In merito, a quanto sopra e in attesa di eventuali ulteriori sviluppi legislativi, riteniamo che per quanto riguarda la fattispecie al punto a) sia sufficientemente tratta nella parte speciale F delitti informatici e trattamento illecito di dati

7) Reati di crimine organizzato transnazionale

Con la *legge del 16 marzo 2006 n. 146*, l'Italia ha dato ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Si considera *reato transnazionale* quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge n. 146/2006 (senza integrare formalmente l'ex D.Lgs 231 che, dunque, non contiene nel suo testo la menzione dei nuovi reati) afferma la responsabilità dell'ente per i nuovi reati transnazionali, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative, sia pecuniarie che interdittive, che, nei casi più gravi, possono giungere sino alla interdizione definitiva dello svolgimento dell'attività dell'ente coinvolto.

I reati considerati sono:

Delitti associativi

- associazione per delinquere art. 416 c.p.;
- associazione di tipo mafioso art. 416 bis c.p.;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri art. 291 quater del T.U. doganale (D.P.R. n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti art. 74 T.U. sugli stupefacenti ((D.P.R. n. 309/1990)

Altri delitti

- riciclaggio art. 648 bis c.p.;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p.;
- traffico di migranti art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998;
- reati di intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria art. 377 bis c.p. e favoreggiamento personale art. 378 c.p.)

8) Reato di adescamento di minorenni

Il reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies del c.p.). Questo reato che rafforza il contesto dei reati già compresi nell'art. 25 quinquies dell'ex Decreto 231/2001 è entrato in vigore il 6 aprile 2014 (D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014) in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Il reato può essere consumato da qualsiasi soggetto (apicale o sottoposto) quando adeschi un minore (età inferiore a 16 anni) al fine di commettere uno dei fatti precedentemente indicati. Ai fini della punibilità non si richiede che il minore cada nella rete dell'adescatore, ma è sufficiente che quest'ultimo ponga in essere atti idonei a coartare, non necessariamente in modo violento, la volontà del minore. La pena prevista è la reclusione da 1 a 3 anni che può essere aumentata se è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere o commesso con violenze gravi.